



UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI



DIRETTIVA

**ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DEL
FONDO SCORTA IN CONTABILITÀ ORDINARIA E DEL
FONDO PERMANENTE PER SPESE ECONOMICHE**

BLD-I-001-2026

EDIZIONE 2026

AVVERTENZE

Fatte salve le esigenze di servizio, ufficio o istituto, nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in qualsiasi forma a stampa, fotocopia, microfilm, scansione digitalizzata o altri sistemi, senza l'autorizzazione scritta dell'originatore.

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA



ATTO DI APPROVAZIONE

Approvo la presente Direttiva BLD-I-001-2026 *ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DEL FONDO SCORTA IN CONTABILITÀ ORDINARIA E DEL FONDO PERMANENTE PER SPESE ECONOMALI.*

Il documento ha lo scopo di disciplinare le attività amministrative e contabili discendenti dall'entrata in vigore del Decreto del Ministro della difesa del 9 marzo 2026, di approvazione dell'Appendice al Capo VIII delle I.T.A., al fine di assicurare l'immediata fruibilità delle procedure e l'uniformità della prassi nella gestione del fondo scorta (in contabilità ordinaria) e del fondo permanente per spese economali, da parte delle articolazioni della Difesa.

Le disposizioni in essa contenute si applicano a tutti gli Organismi del Dicastero.

IL DIRETTORE CENTRALE

Ten. Gen. Stefano REGA

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

INDICE

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	1
CAPITOLO 1 - PREMESSA	3
1. MOTIVI DELL'INTERVENTO	3
2. CONTESTO DI RIFERIMENTO	3
3. VEICOLO NORMATIVO PRESCELTO E STRUTTURA DEL TESTO	4
CAPITOLO 2 - FUNZIONAMENTO DEL FONDO SCORTA E DEL FONDO PERMANENTE	5
SEZIONE I – FONDO SCORTA IN CONTABILITÀ ORDINARIA.....	5
1. Natura e finalità del fondo scorta.....	5
2. Riparto della dotazione di fondo scorta.....	5
3. Variazioni della dotazione di fondo scorta	6
4. Adempimenti contabili in chiusura dell'esercizio finanziario.....	7
5. Adeguamento della dotazione per riduzione dello stanziamento dei capitoli di fondo scorta.....	7
6. Modalità di utilizzo del fondo scorta	8
7. Reintegro della dotazione di fondo scorta	9
8. Consolidamento delle spese nei conti del funzionario delegato	9
9. Trasferimento temporaneo di risorse tra gli Organismi destinatari.....	10
10. Evidenze contabili della gestione del fondo scorta	10
11. Monitoraggio della gestione e pubblicazione della Relazione sulla situazione del fondo scorta.....	10
SEZIONE II – FONDO PERMANENTE PER LE SPESE ECONOMALI.....	12
1. Finalità ed erogazione del fondo permanente.....	12
2. Utilizzo e reintegro del fondo permanente	12
3. Adempimenti alla cessazione dell'esigenza o alla chiusura dell'esercizio finanziario	13
CAPITOLO 3 – DISPOSIZIONI FINALI.....	14
1. DISPOSIZIONI FINALI	14
2. NEUTRALITÀ DEL FONDO SCORTA SUL BILANCIO	14
3. CONCLUSIONI.....	14
ACRONIMI	15
GLOSSARIO	16

ANNESI:

1. Decreto del Ministro della difesa in data 9 marzo 2026, ai sensi dell'art. 446, co. 4 del TUOM. Istruzioni tecnico-applicative in materia di fondo scorta in contabilità ordinaria e fondo permanente.
2. Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2025, n. 103.
3. Circolare MEF/RGS in data 14 novembre 2018, n. 28.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato";
- Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 recante "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato";
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell'amministrazione digitale";
- Decreto del Ministro della difesa in data 20 dicembre 2006, con il quale sono state approvate le istruzioni di natura tecnico-applicativa del decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167;
- Legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";
- Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare";
- Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare";
- decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 recante "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196";
- Decreto del Ministro della difesa in data 12 ottobre 2012, con il quale sono state apportate modifiche alle citate istruzioni, e in particolare ai Capi IX, XIII e XV;
- Decreto Legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante "Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196";
- Decreto Legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante "Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196";
- Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2025, n. 103, concernente il "Regolamento recante modifiche in materia di amministrazione e contabilità degli organismi della difesa al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90";
- Circolari della Ragioneria Generale dello Stato n. 1 del 18 gennaio 2013, e 28 del 14 giugno 2013, riguardanti la predisposizione del piano finanziario dei pagamenti e l'allineamento delle disponibilità di cassa ai profili di esigibilità delle obbligazioni;

- Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 28 del 14 novembre 2018, che fornisce le prime indicazioni operative in merito alle disposizioni riguardanti le gestioni contabili operanti presso la tesoreria dello Stato o il sistema bancario e postale, nonché in materia di fondi scorta delle amministrazioni dello Stato;
- Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 10 del 15 maggio 2026 laddove, nel dare disposizioni circa le previsioni di bilancio per l'anno 2027 e per il triennio 2027–2029, rimarca la necessità di svolgere, nella fase di programmazione finanziaria, un'attenta definizione dei fabbisogni di cassa che ne consenta l'utilizzo pieno in relazione al quadro di esigibilità delle obbligazioni sottese.

CAPITOLO 1 - PREMESSA

1. MOTIVI DELL'INTERVENTO

Con **decreto del Ministro della Difesa in data 9 marzo 2026** è stata approvata l'Appendice al Capo VIII delle vigenti Istruzioni tecnico-applicative (I.T.A.), contenente la disciplina aggiornata per la gestione del fondo scorta in contabilità ordinaria e del fondo permanente per spese economali (**Annesso 1**).

Il D.M. e l'Appendice traggono origine dall'esigenza di adeguare le procedure amministrativo-contabili degli organismi della Difesa alle modifiche apportate dal d.P.R. 23 aprile 2025, n. 103 (**Annesso 2**) al TUOM (d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90), con cui è stato introdotto l'articolo 508-bis ("Fondo scorta in contabilità ordinaria") ed è stato sostituito l'articolo 513 ("Fondo permanente per spese economali").

L'emanazione del citato d.P.R. n. 103/2025 si colloca a valle del processo di riforma della contabilità e della finanza pubblica, avviato con la legge 31 dicembre 2009, n. 196 e proseguito con i d.lgs. 12 maggio 2016, n. 90 e n. 93, con i quali è stato rafforzato il ruolo programmatico del bilancio di cassa ed è stata data applicazione ai principi di integrità, universalità e unità del bilancio (art. 24, comma 1, L. 196/2009), mediante la soppressione delle contabilità speciali e la riconduzione delle relative gestioni alla contabilità ordinaria.

Con la pubblicazione del citato D.M. è stata introdotta una normativa applicativa puntuale e sistematica, destinata ad incidere su processi amministrativo-contabili degli istituti in parola che coinvolge, lungo l'intera catena ordinativa della Difesa, i Centri di responsabilità amministrativa (C.R.A.), gli Organi Programmatori (O.P.), le Direzioni di amministrazione competenti, gli Organismi destinatari e i relativi elementi di organizzazione (amministrativamente dipendenti), nonché la rete dei funzionari delegati.

In tale contesto, la presente Direttiva costituisce riferimento applicativo (e operativo) delle disposizioni in parola che le richiamate strutture ordinarie sono tenute ad osservare, al fine di:

- garantire l'uniforme applicazione delle disposizioni recate dall'Appendice;
- rendere immediatamente operativi i presidi essenziali: ruoli e responsabilità, flussi informativi, adempimenti, evidenze contabili e documentali,

restando ferma la natura non innovativa, ma esclusivamente applicativa, della presente Direttiva.

2. CONTESTO DI RIFERIMENTO

Per attenuare gli effetti finanziari connessi al venir meno (del meccanismo) delle contabilità speciali (somministrazione fondi), con l'articolo 7-ter del d.lgs. n. 90/2016 è stata introdotta la nuova disciplina (primaria) del fondo scorta, con la quale è stata autorizzata l'istituzione, negli stati di previsione dei Ministeri operanti nei settori della

difesa, sicurezza e protezione civile, dei fondi di bilancio destinati a soddisfare esigenze inderogabili e ad assicurare la continuità dei servizi istituzionali.

Sul piano della prassi applicativa, la Circolare MEF-RGS n. 28 del 14 novembre 2018 (**Annexo 3**) ha riconosciuto all'articolo 7-ter la funzione di norma generale dei fondi scorta, delineandone: caratteristiche, finalità, spese ammissibili, meccanismi contabili (di utilizzo e reintegro), controlli e profili di responsabilità.

In tale cornice, la presente Direttiva delinea il quadro applicativo interno (alla Difesa), volto ad assicurare un'azione amministrativa coerente sia con i fini dell'istituto, sia con i relativi meccanismi operativi.

3. VEICOLO NORMATIVO PRESCELTO E STRUTTURA DEL TESTO

Come accennato, a seguito delle modifiche apportate al TUOM col d.P.R. n. 103/2025, è emersa la necessità di introdurre una disciplina tecnico-applicativa unitaria e immediatamente fruibile dagli operatori, coerente con il nuovo quadro regolamentare.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 446, comma 4, 508-bis, comma 13, e 513 del TUOM, il veicolo normativo previsto per l'emanazione delle (nuove) istruzioni di natura tecnico-applicativa in materia di amministrazione e contabilità è il decreto del Ministro della difesa.

Quanto alle modalità di aggiornamento delle I.T.A., lo strumento prescelto per introdurre la nuova disciplina è l'Appendice, quale elemento integrativo (non sostitutivo) delle disposizioni contenute nel Capo VIII delle stesse, incentrate sugli istituti della contabilità speciale.

Al fine di garantire coerenza formale e certezza applicativa, nella redazione dell'Appendice:

- è stata ripresa la struttura, lo stile e il tenore prescrittivo delle I.T.A. vigenti;
- è stato privilegiato, in linea con i principi della normazione tecnica, un testo autosufficiente e quindi privo, per quanto possibile, di rinvii a riferimenti normativi o ad atti amministrativi esterni.

In coerenza con tale impostazione, il D.M. reca inoltre – all'articolo 2 – una clausola di monitoraggio, finalizzata a consentire (a BILANDIFE) di proporre, entro due anni dalla data di approvazione del decreto – di concerto con i C.R.A. – i necessari correttivi. Tale previsione costituisce presidio di qualità regolatoria e, al contempo, strumento idoneo ad intercettare e risolvere le eventuali criticità operative.

L'Appendice si compone di una Premessa (finalità e perimetro), di una parte dedicata al fondo scorta (Sezione I) e di una parte dedicata al fondo permanente (Sezione II), seguite dalle disposizioni finali.

CAPITOLO 2 - FUNZIONAMENTO DEL FONDO SCORTA E DEL FONDO PERMANENTE

SEZIONE I – FONDO SCORTA IN CONTABILITÀ ORDINARIA

1. Natura e finalità del fondo scorta

Il fondo scorta è un fondo di bilancio istituito nell'ambito dei programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero della difesa, destinato a soddisfare esigenze inderogabili e ad assicurare la continuità nella gestione degli Organismi centrali e periferici del Dicastero.

In coerenza con la disciplina generale di cui all'articolo 7-ter del d.lgs. n. 90/2016, il fondo scorta si configura quale strumento di bilancio che opera, sul piano finanziario, mediante l'anticipazione di risorse (da parte delle strutture destinatarie), **per sopperire alle momentanee deficienze di cassa e far fronte alle speciali esigenze previste dal regolamento (TUOM).**

Tale natura si riflette sui profili qualificanti del fondo scorta:

- **continuità amministrativa:** garantire, senza soluzione di continuità, il funzionamento delle strutture della Difesa;
- **flessibilità di bilancio:** fronteggiare i disallineamenti temporanei tra il fabbisogno di cassa (delle strutture operative) e le disponibilità accreditate a favore della rete dei funzionari delegati (a valere sulle pertinenti unità elementari di bilancio - UEB), assicurando la tempestiva esecuzione dei pagamenti non differibili.

In conseguenza di ciò, le **dotazioni dei capitoli** di fondo scorta sono proposte annualmente dai Centri di responsabilità amministrativa (C.R.A.), di concerto con i corrispondenti Organi programmatori (O.P.), sulla base dei fabbisogni di cassa degli Organismi destinatari. Tale previsione collega in modo diretto la dimensione "finanziaria" del fondo scorta all'esigibilità dei pagamenti, delineata attraverso l'elaborazione dei cronoprogrammi (di spesa delegata).

2. Riparto della dotazione di fondo scorta

All'inizio dell'esercizio finanziario, la dotazione di fondo scorta è ripartita (tra gli Organismi destinatari) dal C.R.A. competente con decreto dirigenziale, sentito il corrispondente O.P. per i complementari aspetti di carattere programmatico.

Il riparto è finalizzato ad assicurare l'efficace utilizzo delle risorse attestate sui capitoli di fondo scorta, attraverso una coerente allocazione delle dotazioni con i fabbisogni (effettivi) delle strutture destinatarie, al fine di eliminare o ridurre gli effetti dei disallineamenti tra le disponibilità di cassa e l'esigibilità delle obbligazioni di pagamento. Tale impostazione è peraltro coerente con l'obbligo, posto in capo ai dirigenti responsabili della gestione, di predisporre e aggiornare il piano finanziario dei pagamenti, funzionale alla corretta programmazione dell'utilizzo degli stanziamenti di cassa (art. 34, commi 7 e 7-bis, della L. 196/2009).

In tal senso, si richiamano i contenuti della Circolare MEF-RGS n. 10 del 15 maggio 2026, laddove è ribadito che, al fine di dare attuazione al *principio di esigibilità, le Amministrazioni devono effettuare un'attenta valutazione dei profili di cassa, al fine di garantire il rispetto dei relativi fabbisogni.*

Le dotazioni (così ripartite) sono accreditate dal C.R.A. di riferimento sui conti correnti postali o bancari degli Organismi destinatari mediante mandati informatici di pagamento (ordinativi primari di spesa).

A comprova dell'avvenuto accreditamento, gli Organismi destinatari rilasciano al C.R.A. una dichiarazione di ricevuta, informando la pertinente Direzione di amministrazione. Tale adempimento costituisce presidio essenziale di tracciabilità e di chiusura del procedimento di riparto.

Qualora l'Organismo destinatario intrattenga rapporti gerarchico-funzionali con altri Organismi della Difesa dotati di autonomia negoziale, la quota della dotazione destinata a questi ultimi è trasferita (dal primo) tramite bonifico bancario o postale, a valere sulle proprie disponibilità di fondo scorta, secondo le relative esigenze di cassa.

In coerenza con la natura dei fondi scorta, resta preclusa la possibilità di trasferire fondi in favore dei funzionari delegati mediante l'emissione degli ordini di accreditamento.

Per le registrazioni contabili connesse al riparto e all'alimentazione della dotazione, gli Organi della gestione amministrativa si avvalgono delle procedure e della modellistica previste dal Capo VIII delle I.T.A., assicurando la conservazione della relativa documentazione giustificativa: decreto di riparto, mandati informatici, dichiarazioni di ricevuta ed eventuali evidenze dei trasferimenti effettuati verso le altre strutture (nell'ambito della situazione delle partite).

3. Variazioni della dotazione di fondo scorta

Qualora, nel corso della gestione, il mutamento delle esigenze di spesa determini un incremento o una riduzione strutturale del fabbisogno di cassa degli Organismi destinatari, è riconosciuta (ai C.R.A.) la facoltà di procedere ad un riallineamento delle dotazioni di fondo scorta sulla base delle effettive esigenze di cassa, mutate in via strutturale per effetto della gestione.

Le variazioni alle dotazioni iniziali sono disposte con decreto dirigenziale del C.R.A. competente, anche su impulso degli Organismi destinatari, sentito l'Organo programmatore di riferimento, al fine di adeguare le disponibilità di fondo scorta alle effettive esigenze di cassa.

All'esito delle variazioni intervenute sulla base del summenzionato decreto, gli Organismi destinatari emettono una nuova dichiarazione di ricevuta recante l'aggiornamento della propria dotazione, comprensiva delle variazioni intervenute.

Tale dichiarazione costituisce l'evidenza formale dell'avvenuta rimodulazione della dotazione ed è funzionale alla tracciabilità dell'intero ciclo di gestione del fondo scorta.

A tal fine, il C.R.A. di riferimento emana le opportune misure di coordinamento, assicurando la corretta esecuzione dei correlati flussi finanziari.

4. Adempimenti contabili in chiusura dell'esercizio finanziario

Alla chiusura dell'esercizio finanziario, le dotazioni di fondo scorta rimaste nella disponibilità degli Organismi destinatari sono versate in favore dello Stato, sulle pertinenti unità elementari di entrata del bilancio. Tale adempimento costituisce la regola ordinaria di chiusura delle gestioni, coerente peraltro con la natura stessa del fondo scorta, quale strumento finanziario volto esclusivamente all'utilizzo delle anticipazioni di pagamento.

Tuttavia, al fine di garantire la regolare continuità della gestione nella fase di passaggio tra due esercizi finanziari, i C.R.A. possono autorizzare gli Organismi destinatari a detenere, in tutto o in parte, la disponibilità di fondo scorta ricevuta (a titolo di dotazione) per la nuova annualità di bilancio, mediante un mero **scambio cartolare**, senza l'effettiva movimentazione di denaro.

A tal fine, gli Organismi destinatari trasmettono al C.R.A. di riferimento, per il tramite della Direzione di amministrazione competente, una dichiarazione di esistenza del fondo scorta, dalla quale devono risultare, almeno:

- la dotazione iniziale e le eventuali variazioni intervenute nel corso dell'esercizio finanziario;
- gli estremi del decreto di concessione e di eventuale variazione della dotazione di fondo scorta;
- le anticipazioni da reintegrare (impieghi);
- il saldo disponibile.

La dichiarazione di esistenza costituisce l'evidenza contabile del "passaggio tra i due esercizi" e deve consentire la ricostruzione completa e verificabile della dinamica della gestione: dotazione (iniziale + variazioni) e situazione finale (impieghi + saldo).

Sulla base delle dichiarazioni (di esistenza) ricevute, il C.R.A. di riferimento provvede, all'inizio del nuovo esercizio finanziario, a versare l'importo corrispondente alle risorse trattenute dai propri Organismi destinatari, mediante mandato informatico di pagamento, in favore della pertinente unità elementare dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. Tale operazione estingue la posizione debitoria dell'Amministrazione, consentendo la necessaria continuità delle gestioni.

5. Adeguamento della dotazione per riduzione dello stanziamento dei capitoli di fondo scorta

Qualora con provvedimento legislativo venga ridotto lo stanziamento complessivo dei capitoli di fondo scorta, il C.R.A. interessato provvede al conseguente adeguamento della dotazione complessiva alle nuove disponibilità di bilancio. In tale evenienza, l'importo corrispondente alla riduzione è versato in favore dello Stato sulla pertinente unità elementare di entrata del bilancio. Tale adempimento opera come vincolo di

sistema: l'importo oggetto di riduzione non può permanere nella disponibilità del C.R.A. (e degli Organismi destinatari), in quanto eccedente le disponibilità autorizzate. A tal fine, il C.R.A. di riferimento emana le opportune disposizioni per assicurare l'allineamento delle disponibilità detenute con lo stanziamento complessivo di bilancio. In applicazione di tali disposizioni:

- gli organismi destinatari provvedono al versamento dell'importo corrispondente alla riduzione (della propria dotazione), sulla pertinente unità elementare di entrata;
- gli Organi della gestione amministrativa assicurano la tracciabilità dell'operazione mediante le usuali evidenze contabili e documentali previste dal Capo VIII delle I.T.A., così da rendere pienamente verificabile la regolazione.

Per quanto precede, l'autorizzazione al trattenimento delle disponibilità di fondo scorta, in fase di passaggio tra esercizi finanziari, opera soltanto nei limiti della dotazione complessiva di bilancio.

6. Modalità di utilizzo del fondo scorta

Come accennato, il fondo scorta è utilizzato dagli Organismi destinatari esclusivamente con le modalità dell'anticipazione di risorse. A tal fine, questi detengono un conto corrente presso il sistema bancario o postale, anche in valuta diversa dall'euro.

I pagamenti eseguiti a mezzo delle anticipazioni sono successivamente "sistemati", a valere sulle pertinenti UEB, con le ordinarie procedure di spesa delegata, secondo il meccanismo "anticipazione → reintegro".

Per il ricorso alle anticipazioni, gli agenti responsabili della gestione del fondo scorta accertano la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 7-ter del d.lgs. n. 90/2016:

- la legittimità della spesa (conformità a norma);
- le modalità di copertura finanziaria, in modo da assicurare la successiva imputazione a bilancio della partita.

Tale presidio implica che l'anticipazione non possa tradursi in un "finanziamento" di spese prive di adeguata copertura e che le modalità di sistemazione debbano essere individuate sin dall'origine.

Tuttavia, al fine di preservare la necessaria continuità operativa dello strumento militare, ovvero prevenire danni o infortuni, è consentito agli Organismi destinatari di poter utilizzare la dotazione di fondo scorta anche in caso di assenza della (prevista) copertura finanziaria. In tal senso, i responsabili dell'Organismo possono autorizzare, sotto la propria responsabilità, le spese funzionali a tali scopi, comunicando al C.R.A. di riferimento e al corrispondente O.P. **i motivi di necessità o urgenza che ne hanno determinato l'esecuzione.**

Tale adempimento costituisce presidio procedurale volto ad assicurare la successiva sistemazione contabile secondo il meccanismo sopra indicato.

Per le registrazioni contabili delle anticipazioni (e dei correlati reintegri), gli Organi della gestione amministrativa si avvalgono delle procedure e della modellistica previste dal Capo VIII delle I.T.A., assicurando la piena tracciabilità dell'anticipazione e la riconducibilità della stessa alle pertinenti UEB.

7. Reintegro della dotazione di fondo scorta

Il reintegro della dotazione di fondo scorta (ripianamento delle partite accese) è effettuato dal funzionario delegato competente, a valere sulle pertinenti UEB, mediante emissione di distinti ordinativi informatici di pagamento, da estinguersi con accredito diretto della provvista sul conto corrente bancario o postale intestato all'Organismo destinatario.

Gli ordinativi (di reintegro) sono emessi sulla base dei titoli di spesa comprovanti il legittimo ricorso alle anticipazioni di fondo scorta, debitamente regolarizzati. A tal fine, i predetti titoli devono essere corredati degli atti, prospetti, autorizzazioni, certificazioni e di ogni altro documento idoneo a comprovare la regolarità amministrativo-contabile della spesa.

Per la corretta tracciabilità del reintegro occorre che:

- l'ordinativo di pagamento sia riconducibile all'Organismo destinatario e alle partite di fondo scorta da ripianare a valere sulla medesima UEB;
- la documentazione posta a base del reintegro consenta la ricostruzione del nesso intercorrente tra "anticipazione → titolo di spesa → ordinativo di pagamento (OS) → reintegro".

8. Consolidamento delle spese nei conti del funzionario delegato

Le spese effettuate dagli Organismi destinatari mediante anticipazioni di fondo scorta trovano rappresentazione, ai fini della rendicontazione, nei rendiconti del funzionario delegato al quale sono accreditate le pertinenti risorse di bilancio. A tal fine, la documentazione giustificativa delle spese effettuate (dagli Organismi) a mezzo delle anticipazioni di fondo scorta confluisce nella contabilità del funzionario delegato, senza che ciò costituisca una rendicontazione autonoma.

Per consentire la corretta formazione del rendiconto, gli Organismi interessati trasmettono al funzionario delegato competente tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute (mediante le anticipazioni di fondo scorta), affinché sia inserita nella rendicontazione (unica) della pertinente UEB.

La presentazione del rendiconto consolidato, pur formalmente redatto e sottoscritto dal funzionario delegato, non incide sulla responsabilità per le singole gestioni, che rimane in capo agli agenti responsabili della gestione del fondo scorta. Un'ipotesi di responsabilità diretta del funzionario delegato è ravvisabile solo laddove lo stesso abbia gestito direttamente le risorse di fondo scorta assegnate al proprio Organismo.

In caso di irregolarità riscontrate dagli uffici di controllo sui rendiconti amministrativi delle spese effettuate a mezzo del fondo scorta (ex articolo 13-ter del d.lgs. n. 123/2011), il funzionario delegato invia la nota di osservazione ricevuta al

responsabile della gestione affinché quest'ultimo possa controdedurre entro i termini previsti (ex articolo 14, comma 5-*bis*, del d.lgs. n. 123/2011).

Ferma la responsabilità per le singole gestioni, al funzionario delegato è riconosciuto un ruolo di indirizzo e di coordinamento delle attività propedeutiche al ripianamento delle anticipazioni di fondo scorta.

9. Trasferimento temporaneo di risorse tra gli Organismi destinatari

Al fine di consentire l'esecuzione dei pagamenti non differibili, i C.R.A. di riferimento possono disporre, **su istanza dell'Organismo interessato**, trasferimenti temporanei di risorse a valere sulle disponibilità di fondo scorta degli altri Organismi destinatari.

All'uopo, i C.R.A. di riferimento emanano le disposizioni di dettaglio volte a disciplinare le modalità del trasferimento (temporaneo), assicurando la tracciabilità delle operazioni.

L'Organismo beneficiario è tenuto a restituire la somma ricevuta in occasione della prima reintegrazione utile della propria dotazione, dandone comunicazione agli Organi tecnico-amministrativi sovraordinati, secondo quanto previsto dalle succitate disposizioni di dettaglio.

10. Evidenze contabili della gestione del fondo scorta

Gli Organismi destinatari tengono evidenza contabile della gestione della dotazione del fondo scorta con l'ausilio dei sistemi informatici in uso presso la Forza armata o l'Area di riferimento.

L'evidenza contabile costituisce presupposto imprescindibile per assicurare la tracciabilità, ricostruibilità e verificabilità dell'intero ciclo di gestione della dotazione di fondo scorta, nonché per consentire l'efficace svolgimento delle attività di controllo e di monitoraggio previste al successivo sottoparagrafo.

11. Monitoraggio della gestione e pubblicazione della Relazione sulla situazione del fondo scorta

Il C.R.A., ovvero la Direzione di amministrazione competente, in conformità ai rispettivi ordinamenti, provvede, periodicamente e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità, ad effettuare il monitoraggio della gestione delle dotazioni di fondo scorta, al fine di assicurarne la regolarità.

Nell'ambito di tale attività, i citati Organismi provvedono a:

- chiedere agli Organismi dipendenti la dimostrazione analitica delle partite di debito e di credito imputate al fondo scorta;
- verificare la regolarità della gestione e l'esattezza delle scritture contabili;
- impartire apposite disposizioni per la pronta risoluzione di eventuali anomalie o carenze emerse in occasione delle verifiche.

Tale forma di monitoraggio trova fondamento sulla necessità che ciascun Organismo destinatario assicuri una tenuta ordinata delle evidenze contabili e una tracciabilità completa del ciclo di vita del fondo scorta.

La Direzione di amministrazione generale della difesa (D.A.Ge.D.) elabora, sulla base degli elementi di informazione ricevuti dai C.R.A. ovvero dalle Direzioni di amministrazione competenti, una relazione annuale sulla situazione dei fondi scorta istituiti nell'ambito dello Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

La predetta relazione è pubblicata sul sito istituzionale del Ministero della difesa entro il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio finanziario di riferimento.

SEZIONE II – FONDO PERMANENTE PER LE SPESE ECONOMICHE

1. Finalità ed erogazione del fondo permanente

Il fondo permanente per spese economiche è lo strumento giuscontabile mediante il quale gli Organismi della Difesa dotati di fondo scorta assicurano alle articolazioni amministrativamente dipendenti la disponibilità di risorse per il tempestivo sostenimento di minute spese necessarie al relativo funzionamento.

Per far fronte a tali esigenze, i responsabili delle unità, dei reparti, degli uffici, degli stabilimenti di lavoro, delle officine e degli altri elementi di organizzazione del Ministero della difesa, compresa l'Arma dei carabinieri, possono chiedere all'Organismo di riferimento l'erogazione di un fondo permanente commisurato alle spese mensili.

Sulla base di tale richiesta, il responsabile dell'Organismo autorizza il Capo del servizio amministrativo ad assegnare il fondo permanente, da trarre dalla propria dotazione di fondo scorta.

La logica sottostante è quella di dotare le "minori" Unità di uno strumento finanziario di pronta disponibilità, idoneo a garantire, nei limiti previsti, il soddisfacimento delle spese correnti.

2. Utilizzo e reintegro del fondo permanente

Il fondo permanente è utilizzato per l'approvvigionamento di beni e servizio a pronta consegna o ad immediata esecuzione e per le altre fattispecie di spesa previste dal TUOM, necessarie al funzionamento delle Unità organizzative. Il titolare del fondo permanente è responsabile della legittimità delle spese sostenute, nonché della completezza e della regolarità della relativa documentazione giustificativa.

Le disponibilità del fondo permanente sono reintegrate mensilmente dall'Organismo di riferimento, sulla base del rendiconto delle spese effettuate. A tal fine, il titolare del fondo permanente presenta il rendiconto (della provvista ricevuta e) delle spese sostenute entro cinque giorni dalla fine di ciascun mese, allegando la documentazione necessaria a comprovare la regolarità della gestione.

Sulla base del rendiconto presentato, l'Organismo di riferimento provvede al reintegro del fondo permanente a valere sulle dotazioni del (proprio) fondo scorta.

Le anticipazioni utilizzate dall'Organismo per il reintegro del fondo permanente sono ripianate dal funzionario delegato competente, mediante ordinativi informatici di pagamento, a valere sulle pertinenti UEB.

Il raccordo succitato è essenziale per garantire la continuità delle gestioni e la corretta "sistemazione" delle partite (lungo l'intera filiera amministrativo-contabile), evitando che il fondo permanente sia gestito come una provvista autonoma sganciata dal ciclo del bilancio.

3. Adempimenti alla cessazione dell'esigenza o alla chiusura dell'esercizio finanziario

Il fondo permanente è restituito all'Organismo che ne ha disposto l'assegnazione alla cessazione dell'esigenza e, comunque, entro la chiusura dell'esercizio finanziario.

La restituzione costituisce l'adempimento conclusivo della gestione e presuppone la definizione dei rapporti contabili con l'Organismo di riferimento.

Tuttavia, in presenza di contingenti esigenze connesse con l'operatività delle unità beneficiarie, i C.R.A. di riferimento, al fine di garantire la continuità delle funzioni, possono emanare, con le modalità di cui al successivo Capitolo ("Disposizioni finali"), specifiche disposizioni per la chiusura delle scritture contabili.

CAPITOLO 3 – DISPOSIZIONI FINALI

1. DISPOSIZIONI FINALI

Le disposizioni finali dell'Appendice attribuiscono ai Centri di responsabilità amministrativa la facoltà di emanare disposizioni di dettaglio, volte a garantire la coerente e omogenea implementazione della disciplina applicativa da parte delle articolazioni dipendenti. Tale previsione, formulata in termini volutamente generali, risponde all'esigenza di conferire alla gestione amministrativa la dovuta certezza e, al contempo, la necessaria flessibilità, al fine di renderla attagliabile alle diverse realtà organizzative e amministrative del Dicastero.

2. NEUTRALITÀ DEL FONDO SCORTA SUL BILANCIO

In considerazione della peculiare natura dei fondi scorta, è preclusa alle Amministrazioni (C.R.A.) l'utilizzo delle dotazioni per l'assunzione degli impegni di spesa (delegata) e la disposizione di aperture di credito in favore della rete dei funzionari delegati. Tale peculiarità trova un diretto riscontro nei meccanismi finanziari del fondo scorta fondati:

- sulla **neutralità degli effetti sui saldi di bilancio**, in virtù dell'istituzione, nello stato di previsione dell'entrata e in quello della spesa, di apposite UEB con dotazioni complessive di pari importo;
- sul divieto dell'utilizzo delle dotazioni di fondo scorta se non mediante le **modalità dell'anticipazione di risorse**, quale esclusiva espressione finanziaria dei suddetti capitoli.

3. CONCLUSIONI

L'Appendice al Capo VIII delle vigenti ITA fornisce un quadro applicativo organico, coerente e aggiornato per la gestione dei fondi scorta in contabilità ordinaria e dei fondi permanenti, assicurando la piena integrazione dei predetti istituti nel sistema dei pagamenti e dei controlli previsti dalle norme di contabilità generale dello Stato.

In un contesto nel quale le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, sono chiamate ad operare, sia in territorio nazionale sia all'estero, in condizioni operative complesse e con dispositivi organizzativi sempre più diradati, gli istituti del fondo scorta (in contabilità ordinaria) e del fondo permanente per spese economali assumono una valenza centrale nel garantire agli Organismi e agli E.d.O. amministrativamente dipendenti il regolare svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

Coerentemente con i motivi dell'intervento, la citata Appendice contribuisce, nel rispetto della cornice normativa vigente, a rendere l'azione amministrativa, attuata a mezzo dei menzionati istituti, più efficiente, **ampliando la flessibilità delle gestioni e rafforzando i presidi di responsabilità degli Organi competenti**.

ACRONIMI

- **C.R.A.:** Centro di Responsabilità Amministrativa.
- **D.A.Ge.D.:** Direzione di Amministrazione Generale della difesa.
- **D.M.:** Decreto del Ministro (competente).
- **E.d.O.:** Elemento di Organizzazione.
- **F.P.:** Fondo permanente per spese economali.
- **F.S.:** Fondo scorta in contabilità ordinaria.
- **I.T.A.:** Istruzioni tecnico-applicative.
- **O.P.:** Organo Programmatore.
- **RGS:** Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
- **UEB:** Unità elementare di bilancio.
- **U.O.:** Unità Organizzativa.

GLOSSARIO

Anticipazione

Pagamento effettuato dall'Organismo destinatario, a mezzo del conto corrente (postale o bancario), a valere sulla propria dotazione di fondo scorta.

Dichiarazione di ricevuta

Atto con il quale l'Organismo destinatario attesta l'avvenuto accredito della dotazione di fondo scorta sul proprio conto corrente (postale o bancario).

Dichiarazione di esistenza del fondo scorta

Documento attraverso il quale l'Organismo destinatario, alla chiusura dell'esercizio finanziario, comunica l'ammontare della propria dotazione, gli estremi dei decreti di concessione, le eventuali variazioni intervenute, le partite da reintegrare e il saldo disponibile.

Fondo permanente per spese economiche

Provvista assegnata dall'Organismo di riferimento in favore dei Titolari delle unità/reparti/uffici amministrativamente dipendenti, a valere sulle proprie dotazioni di fondo scorta, per consentire l'effettuazione di spese di modico valore necessarie al funzionamento delle menzionate Unità organizzative.

Fondo scorta

Fondo di bilancio istituito nell'ambito dei programmi dello Stato di previsione della spesa dei dicasteri ai quali sono affidate le funzioni in materia di difesa, ordine pubblico e sicurezza e soccorso civile, per soddisfare le esigenze inderogabili e assicurare la continuità delle gestioni dei propri Organismi centrali e periferici.

Organismo destinatario

Struttura amministrativa alla quale è concessa, con decreto dirigenziale del C.R.A. di riferimento, una quota parte dello stanziamento affluito sul capitolo di fondo scorta istituito nell'ambito del proprio programma di spesa (dotazione).

Organismo di riferimento

Organismo destinatario che conferisce alle articolazioni amministrative dipendenti (minori Unità) una quota parte del proprio fondo scorta per la costituzione del fondo permanente per spese economiche.

Reintegro

Ripianamento della dotazione del fondo scorta o del fondo permanente mediante imputazione delle spese a valere, rispettivamente, sulle pertinenti unità elementari del bilancio ovvero sul fondo scorta dell'organismo di riferimento.

Rendiconto consolidato

Rendiconto contenente i titoli di pagamento mediante i quali il funzionario delegato ha effettuato il reintegro delle dotazioni di fondo scorta, a valere sulle pertinenti unità elementari del bilancio.

Trasferimento temporaneo

Trasferimento temporaneo di una quota parte della dotazione di fondo scorta tra Organismi destinatari, autorizzato dal C.R.A. di riferimento, anche su istanza dell'Organismo interessato, per l'esecuzione di pagamenti urgenti o non più dilazionabili.

Decreto del Ministro della difesa in data 9 marzo 2026, ai sensi dell'art. 446, co. 4 del TUOM. Istruzioni tecnico-applicative in materia di fondo scorta in contabilità ordinaria e fondo permanente.



Il Ministro della Difesa

- VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “*Codice dell’ordinamento militare*” - di seguito “*Codice*”, ed in particolare l’articolo 2186 ai sensi del quale “*le istruzioni, le circolari, le determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato maggiore della difesa, del Segretariato generale della difesa, della Direzione nazionale degli armamenti, degli Stati maggiori di Forza armata, del Comando generale dell’Arma dei carabinieri e del Comando generale del Corpo della Guardia di finanza, emanati in attuazione della precedente normativa abrogata, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con il presente codice ed il regolamento, fino alla loro sostituzione*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “*Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma della legge 28 novembre 2005, n. 246*” - di seguito “*TUOM*” e, in particolare, gli articoli:
- 446, comma 4, che prevede che con decreto del Ministro della difesa possono essere emanate le istruzioni di natura tecnico-applicativa in relazione alla disciplina dell’amministrazione e contabilità;
 - 508-bis, che al comma 13 dispone che “*con le modalità previste dall’articolo 446, comma 4, sono emanate le istruzioni di natura tecnico-applicativa per la disciplina delle procedure di gestione e d’impiego delle dotazioni di fondo scorta*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2025, n. 103, concernente il “*Regolamento recante modifiche in materia di amministrazione e contabilità degli organismi della difesa al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90*”, che ha introdotto l’articolo 508-bis che disciplina il fondo scorta in contabilità ordinaria e ha modificato l’articolo 513 relativo al fondo permanente per spese economali;
- VISTO il decreto del Ministro della difesa in data 20 dicembre 2006, con il quale sono state approvate le istruzioni di natura tecnico-applicativa del decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167;
- VISTO il decreto del Ministro della difesa in data 12 ottobre 2012, con il quale sono state apportate modifiche alle citate istruzioni, e in particolare ai Capi IX, XIII e XV;
- CONSIDERATA la necessità di emanare le istruzioni di natura tecnico-applicativa per la disciplina delle procedure di gestione e d’impiego delle dotazioni di fondo scorta e del fondo permanente per spese economali;

DECRETA

Articolo 1

1. È approvata l'annessa Appendice al Capo VIII delle istruzioni tecnico-applicative di cui al decreto del Ministro della difesa in data 20 dicembre 2006, che fa parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

1. L'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari del Ministero della difesa monitora, di concerto con i Centri di responsabilità amministrativa, l'applicazione delle istruzioni contenute nell'annessa Appendice e propone, entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, gli eventuali correttivi.

IL MINISTRO



**ISTRUZIONI TECNICO-APPLICATIVE PER LA GESTIONE DEL FONDO SCORTA IN
CONTABILITÀ ORDINARIA E DEL FONDO PERMANENTE PER SPESE
ECONOMALI**

1. PREMESSA

1. La presente Appendice reca le istruzioni tecnico-applicative per la gestione del fondo scorta in contabilità ordinaria e del fondo permanente per spese economali, assegnati agli elementi di organizzazione della Difesa per il soddisfacimento delle proprie esigenze istituzionali, esplicitandone modalità e procedure di applicazione.
2. FONDO SCORTA IN CONTABILITÀ ORDINARIA E FONDO PERMANENTE PER SPESE ECONOMICI

SEZIONE I
FONDO SCORTA IN CONTABILITÀ ORDINARIA

1. NATURA E FINALITÀ DEL FONDO SCORTA

1. I fondi scorta sono fondi di bilancio istituiti nell'ambito dei programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero della difesa per soddisfare le esigenze inderogabili, nonché per assicurare la continuità nella gestione degli Organismi centrali e periferici del Dicastero.
2. Tali fondi assolvono la funzione di strumenti di flessibilità di bilancio per sopperire alle momentanee deficienze di cassa e per far fronte alle esigenze di spesa previste dal TUOM.
3. Le dotazioni dei capitoli di fondo scorta sono proposte annualmente dai Centri di responsabilità amministrativa (di seguito, C.R.A.), di concerto con i corrispondenti organi programmatori (di seguito, O.P.), sulla base dei fabbisogni di cassa relativi alla spesa delegata.

2. RIPARTO DELLA DOTAZIONE DI FONDO SCORTA

1. Al fine di assicurare l'efficace utilizzo delle risorse attestata sui capitoli di fondo scorta, il riparto delle dotazioni è effettuato dai C.R.A. con decreto dirigenziale, sulla base delle esigenze di cassa segnalate dai Responsabili della gestione amministrativa, sentito il corrispondente Organo programmatore per i complementari aspetti di carattere programmatico.
2. Le dotazioni di fondo scorta sono accreditate dai C.R.A. sui conti correnti postali o bancari degli Organismi destinatari a mezzo di mandati informatici di pagamento. Qualora i medesimi Organismi destinatari abbiano rapporti gerarchico-funzionali con altri Organismi della Difesa dotati di capacità negoziale, la quota della dotazione spettante a questi ultimi è trasferita dai primi con bonifico bancario o postale a valere sulle proprie disponibilità di fondo scorta.
3. Per la relativa registrazione contabile, gli Organi della gestione amministrativa si avvalgono delle procedure e della modellistica di cui al presente Capo.

4. Gli Organismi destinatari, a comprova dell'avvenuto accreditalmento della dotazione di fondo scorta, rilasciano apposita dichiarazione di ricevuta al C.R.A. di riferimento, informando la pertinente Direzione di amministrazione.

3. VARIAZIONI DELLA DOTAZIONE DI FONDO SCORTA

1. Qualora il mutamento delle esigenze di spesa comporti un incremento o una riduzione strutturale del fabbisogno di cassa degli Organismi destinatari, il C.R.A. competente, sentito l'Organo programmatore di riferimento, dispone, con decreto dirigenziale, le necessarie variazioni alle dotazioni iniziali.
2. Gli Organismi destinatari emettono una nuova dichiarazione di ricevuta che comprende le variazioni intervenute sulla propria dotazione di fondo scorta.
3. Il C.R.A. di riferimento emana le opportune misure di coordinamento, per la corretta esecuzione dei correlati flussi finanziari.

4. ADEMPIMENTI CONTABILI IN CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO

1. Alla chiusura dell'esercizio finanziario, le dotazioni di fondo scorta rimaste nella disponibilità degli Organismi destinatari sono versate sulle pertinenti unità elementari di entrata del bilancio dello Stato.
2. Al fine di garantire la regolare continuità della gestione, in fase di passaggio tra due esercizi finanziari, i C.R.A. possono autorizzare gli Organismi destinatari a detenere, in tutto o in parte, la disponibilità di fondo scorta ricevuta a titolo di dotazione per la nuova annualità di bilancio, attraverso uno scambio cartolare, senza che ciò comporti un'effettiva movimentazione di denaro. A tale scopo, gli Organismi destinatari inviano al C.R.A. di riferimento, per il tramite della Direzione di amministrazione, una dichiarazione di esistenza del fondo scorta, dalla quale risulti:
 - a. la dotazione iniziale e le eventuali variazioni intervenute nel corso dell'esercizio finanziario;
 - b. gli estremi del decreto di concessione e di eventuale variazione della dotazione di fondo scorta;
 - c. le anticipazioni da reintegrare (impieghi);
 - d. il saldo disponibile.
3. Sulla base delle dichiarazioni ricevute, il C.R.A. di riferimento provvede, all'inizio del nuovo esercizio finanziario, a versare l'importo corrispondente alle risorse trattenute dagli Organismi destinatari, a mezzo di mandato informatico di pagamento, a favore della corrispondente unità elementare dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

5. ADEGUAMENTO DELLA DOTAZIONE PER RIDUZIONE DELLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI DI FONDO SCORTA

1. In caso di riduzione dello stanziamento complessivo dei capitoli di fondo scorta, al fine di adeguare la dotazione allo stanziamento, l'importo della riduzione è versato sulla pertinente unità elementare di entrata del bilancio dello Stato. Il C.R.A. di riferimento emana le opportune disposizioni per il versamento delle somme suddette da parte degli Organismi destinatari.

6. MODALITÀ DI UTILIZZO DEL FONDO SCORTA

1. Il fondo scorta è utilizzato dagli Organismi destinatari con le modalità dell'anticipazione di risorse. A tal fine, i predetti Organismi detengono un conto corrente presso il sistema bancario o postale, anche in valuta diversa dall'euro, sul quale far affluire le proprie dotazioni.
2. Gli agenti responsabili della gestione del fondo scorta, prima di far ricorso alle anticipazioni, accertano la sussistenza dei presupposti previsti dal TUOM. In caso di incapienza delle dotazioni finanziarie assegnate sulle pertinenti unità elementari di bilancio, i responsabili dell'Organismo comunicano agli Organi amministrativi e finanziari sovraordinati la sopraggiunta esigenza e i motivi di necessità o urgenza che hanno determinato l'esecuzione della spesa.
3. Per le relative registrazioni contabili, gli Organi della gestione amministrativa si avvalgono delle procedure e della modellistica di cui al presente Capo.

7. REINTEGRO DELLA DOTAZIONE DI FONDO SCORTA

1. Il reintegro della dotazione di fondo scorta è effettuato dai competenti funzionari delegati a valere sulle pertinenti unità elementari del bilancio dello Stato. A tale scopo, i medesimi funzionari emettono distinti ordinativi informatici di pagamento, da estinguersi mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale degli Organismi destinatari.
2. I predetti ordinativi sono emessi sulla base dei titoli di spesa comprovanti il legittimo ricorso alle anticipazioni di fondo scorta. I titoli anzidetti, debitamente regolarizzati, sono corredati degli atti, dei prospetti, delle autorizzazioni, delle certificazioni e di ogni altro documento idoneo a comprovare la regolarità della spesa. Alla citata documentazione si applicano le disposizioni vigenti in materia di dematerializzazione degli atti e dei flussi documentali.

8. CONSOLIDAMENTO DELLE SPESE NEI CONTI DEL FUNZIONARIO DELEGATO

1. La presentazione, da parte del funzionario delegato, di un rendiconto consolidato e formalmente redatto non incide sulla responsabilità per le singole gestioni che rimane in capo agli agenti responsabili della gestione del fondo scorta operata presso gli Organismi destinatari.
2. Nel caso in cui, in sede di controllo, vengano riscontrate irregolarità di carattere amministrativo-contabile, il funzionario delegato investe della questione i predetti agenti, affinché possano controdedurre nei termini previsti.
3. In ordine alle responsabilità derivanti dall'esercizio delle funzioni di funzionario delegato trovano applicazione i principi contenuti nelle disposizioni generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

9. TRASFERIMENTO TEMPORANEO DI RISORSE TRA GLI ORGANISMI DESTINATARI

1. Ove ricorrano esigenze di cassa urgenti e indilazionabili, su istanza dell'Organismo interessato, sono autorizzati trasferimenti temporanei di risorse, a valere sulle disponibilità di fondo scorta degli altri Organismi destinatari. I C.R.A. di riferimento emanano le disposizioni di dettaglio volte a disciplinare le modalità di tale trasferimento.
2. L'Organismo beneficiario restituisce la somma ricevuta in occasione della prima reintegrazione utile della propria dotazione, dandone immediata comunicazione agli Organi competenti.

10. EVIDENZE CONTABILI DELLA GESTIONE DEL FONDO SCORTA

1. Gli Organismi destinatari tengono evidenza contabile della gestione della dotazione del fondo scorta con l'ausilio dei sistemi informatici in uso presso la Forza armata o l'Area di riferimento.

11. MONITORAGGIO DELLA GESTIONE E PUBBLICAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA SITUAZIONE DEL FONDO SCORTA

1. Il C.R.A., ovvero la Direzione di amministrazione competente, provvede, periodicamente e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità, a:
 - richiedere agli Organismi dipendenti la dimostrazione analitica delle partite di debito e di credito imputate al fondo scorta;
 - verificare la regolarità della gestione e l'esattezza delle scritture contabili;
 - impartire apposite disposizioni per la pronta risoluzione di eventuali anomalie o carenze emerse in occasione della verifica.
2. La Direzione di amministrazione generale della difesa (D.A.Ge.D.) elabora, sulla base degli elementi di informazione ricevuti dai C.R.A. o dalle Direzioni di amministrazione competenti, una relazione annuale sulla situazione dei fondi scorta istituiti nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della difesa. La relazione è pubblicata sul sito istituzionale del Ministero della difesa entro il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio finanziario di riferimento.

SEZIONE II FONDO PERMANENTE PER SPESE ECONOMICHE

1. FINALITÀ ED EROGAZIONE DEL FONDO PERMANENTE

1. Per far fronte alle spese di modesta entità indicate nel TUOM, i responsabili delle unità, dei reparti, degli uffici, degli stabilimenti di lavoro, delle officine e degli altri elementi di organizzazione del Ministero della difesa, compresa l'Arma dei carabinieri, possono chiedere all'Organismo di riferimento dotato di fondo scorta l'erogazione di un fondo permanente commisurato alle proprie esigenze mensili.
2. Il responsabile dell'Organismo di cui al comma 1 autorizza il Capo del servizio amministrativo ad assegnare ai titolari delle predette articolazioni un fondo permanente, da trarre dalla dotazione di fondo scorta.

2. UTILIZZO E REINTEGRO DEL FONDO PERMANENTE

1. Il titolare del fondo permanente è responsabile della legittimità delle spese sostenute, nonché della completezza e regolarità della relativa documentazione giustificativa.
2. Le disponibilità dei fondi permanenti sono mensilmente reintegrate dagli Organismi di riferimento, sulla base dei rendiconti presentati dai rispettivi titolari, a valere sulle dotazioni di fondo scorta. A tal fine, il titolare del fondo permanente presenta il rendiconto del fondo ricevuto e delle spese sostenute, entro cinque giorni dalla fine di ciascun mese.
3. Il reintegro delle dotazioni di fondo scorta è effettuato a cura del funzionario delegato competente, a mezzo degli ordinativi informatici di pagamento, a valere sulle pertinenti unità elementari di bilancio.

3. ADEMPIMENTI ALLA CESSAZIONE DELL'ESIGENZA O ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO

1. I fondi permanenti sono restituiti all'Organismo che ne ha disposto l'assegnazione alla cessazione dell'esigenza e, comunque, entro la chiusura dell'esercizio finanziario.
2. In caso di contingenti esigenze connesse con l'operatività delle unità beneficiarie, i C.R.A. di riferimento, al fine di garantire la continuità delle funzioni, possono emanare, con le modalità di cui al successivo paragrafo 3., specifiche disposizioni per la chiusura delle scritture contabili.

3. DISPOSIZIONI FINALI

1. I C.R.A. possono emanare, in favore degli Organismi dipendenti, disposizioni per la coerente e omogenea applicazione delle presenti istruzioni.

**Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile
2025, n. 103.**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 2025, n. 103

Regolamento recante modifiche in materia di amministrazione e contabilità degli organismi della difesa al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. (25G00109)

(GU n.156 del 8-7-2025)

Vigente al: 23-7-2025

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 1, concernente l'adozione di regolamenti di attuazione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, recante il «Codice dell'ordinamento militare»;

Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante «Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia»;

Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8, recante «Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre 2012, n. 244»;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante «Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196» e, in particolare:

gli articoli 7-bis e 7-ter, così come introdotti dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116;

il comma 3 dell'articolo 11-bis, introdotto dall'articolo 10 del decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196», laddove dispone che «In relazione alla chiusura delle gestioni di tesoreria, operata ai sensi all'articolo 44-ter, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le amministrazioni dello Stato interessate adeguano i propri regolamenti di organizzazione e contabilità alle nuove modalità

operative.»;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» e, in particolare, il libro terzo, titolo I, concernente la disciplina dell'amministrazione e contabilita' degli organismi della Difesa;

Vista la circolare n. 28 del 14 novembre 2018 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avente ad oggetto «Decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116. Prime indicazioni operative in merito alle disposizioni riguardanti le gestioni contabili operanti presso la tesoreria dello Stato o il sistema bancario e postale, nonche' in materia di fondi scorta delle amministrazioni dello Stato»;

Ritenuta la necessita' di dare attuazione al citato articolo 11-bis, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, apportando le necessarie modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, volte a definire per il Ministero della difesa, a livello regolamentare, la disciplina e le nuove modalita' operative concernenti il funzionamento dei «Fondi scorta in contabilita' ordinaria», cosi' come introdotti dall'articolo 7-ter del citato decreto legislativo n. 90 del 2016, a favore dei Ministeri a cui sono attribuite funzioni in materia di difesa nazionale, ordine pubblico e sicurezza e soccorso civile;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 dicembre 2024;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 213/2025, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 marzo 2025;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 2025;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

Disposizioni di adeguamento del decreto Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

1. In attuazione dell'articolo 11-bis, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, al Libro terzo del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 508, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Fondo scorta in contabilita' speciale»;

b) dopo l'articolo 508 e' inserito il seguente:

«Art. 508-bis (Fondo scorta in contabilita' ordinaria). - 1. Per le esigenze delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e dell'Area interforze, inclusa quella tecnico-amministrativa, in attuazione dell'articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, nello stato di previsione del Ministero della difesa sono istituiti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero della difesa, uno o piu' fondi di bilancio denominati fondi scorta, il cui stanziamento iniziale e' determinato annualmente con la legge di bilancio.

2. All'inizio dell'anno finanziario, i Centri di responsabilita' amministrativa, sentiti i corrispondenti Organi programmatori, ripartiscono con decreto dirigenziale la dotazione del fondo scorta tra gli Organismi, individuati secondo gli ordinamenti di Forza armata, compresa l'Arma dei carabinieri, o interforze - di seguito "Organismi destinatari".

3. Gli Organismi destinatari, in ragione delle esigenze sopravvenute, entro il 30 settembre di ogni anno formulano eventuali

proposte di variazione della propria dotazione, da inviare al competente Centro di responsabilit  amministrativa, per il tramite della rispettiva Direzione di amministrazione.

4. Le variazioni da apportare alle dotazioni di fondo scorta iniziali, comprese quelle di cui al comma 3, al fine di adeguare le disponibilit  degli Organismi destinatari alle effettive esigenze finanziarie, sono disposte con decreto dirigenziale dai Centri di responsabilit  amministrativa, sentiti i corrispondenti Organi programmatori.

5. Le dotazioni dei fondi scorta sono alimentate dai Centri di responsabilit  amministrativa mediante ordinativi primari di spesa emessi in favore degli Organismi destinatari, che rilasciano apposita dichiarazione di ricevuta.

6. Per la gestione delle risorse assegnate, e' autorizzata l'apertura di conti correnti postali o bancari intestati agli Organismi destinatari. Per le esigenze di liquidit  degli Organismi destinatari dislocati all'estero, al conto corrente postale o bancario di cui al primo periodo possono essere affiancati uno o pi  conti correnti bancari, anche in valuta diversa dall'euro, da alimentare con le medesime risorse.

7. Previo accertamento della legittimit  della spesa e delle modalit  di copertura del relativo onere finanziario, la dotazione del fondo scorta e' utilizzata dagli Organismi destinatari mediante l'anticipazione di risorse per sopperire alle momentanee deficienze di cassa e per soddisfare le seguenti esigenze:

a) pagamenti per conto di altri organismi, anche esterni alla Difesa;

b) pagamenti di spese per le quali e' stata assicurata la copertura finanziaria;

c) concessione degli anticipi e pagamento delle indennit  e dei rimborsi dovuti al personale per il compimento di servizi isolati o in conseguenza di trasferimenti di sede, anche su disposizione di altre amministrazioni, in territorio nazionale ed estero;

d) pagamenti di natura non ricorrente e continuativa per spese relative al trattamento economico del personale in servizio, ai trattamenti pensionistici o di ausiliaria, alle indennit  del personale e al pagamento di rate o di fitti passivi, quando ricorrono motivi di eccezionalit ;

e) trasferimenti temporanei di risorse tra Organismi del Ministero, per il compimento dei pagamenti indilazionabili;

f) somministrazione dei fondi permanenti per spese economali;

g) concessione di anticipi per il funzionamento delle mense e la somministrazione del vitto;

h) pagamenti di sussidi urgenti disposti dal competente organo centrale;

i) costituzione di fondi temporanei di cassa, da erogare a favore delle Unit  e dei Reparti, per fronteggiare occorrenze finanziarie connesse alla relativa mobilit  e operativit ;

l) anticipi per l'acquisto di animali;

m) anticipi per spese conseguenti a servizi svolti dagli Organismi della Difesa, compresa l'Arma dei carabinieri, nell'interesse di altre amministrazioni dello Stato;

n) pagamenti delle spese di funzionamento degli Uffici degli addetti militari all'estero, nonch  delle delegazioni e delle rappresentanze militari all'estero costituite nell'ambito delle attivit  di cooperazione internazionale;

o) concessione di anticipi sull'indennit  di missione spettante al personale impiegato nei teatri operativi, il cui recupero e' effettuato a valere sui fondi stanziati ai sensi della legge 21 luglio 2016, n. 145;

p) concessione di anticipi sul trattamento economico di missione spettante al personale inviato all'estero per periodi di lunga durata;

q) pagamento di spese inderogabili volte al mantenimento e al ripristino in efficienza delle attrezzature, dei mezzi e delle infrastrutture, nonch  alla prevenzione degli infortuni;

r) adempimento delle obbligazioni di pagamento nei termini contrattuali;

s) pagamento di qualsiasi altra somma, non altrimenti

sostenibile, per preservare la continuita' operativa dello strumento militare.

8. Il reintegro delle dotazioni del fondo scorta dell'Organismo destinatario e' effettuato tempestivamente dal funzionario delegato a valere sulle pertinenti unita' elementari del bilancio, mediante ordinativi secondari di spesa.

9. In caso di riduzione delle dotazioni, gli Organismi destinatari interessati dalle riduzioni provvedono al versamento dell'importo della variazione a favore del bilancio dello Stato, imputando il versamento sulla pertinente unita' elementare di bilancio istituita nello Stato di previsione delle entrate. Qualora, a fronte della riduzione della dotazione disposta dal Centro di responsabilita' amministrativa competente, non sia intervenuta un'analogha variazione nello stanziamento del fondo scorta, i medesimi Centri di responsabilita' amministrativa, sentito l'Organo programmatore di riferimento, possono disporre, con decreto dirigenziale, che l'importo della riduzione sia versato a favore di altro organismo del Ministero.

10. Al fine di garantire la continuita' delle funzioni, in fase di passaggio tra due esercizi finanziari, i Centri di responsabilita' amministrativa possono autorizzare gli Organismi destinatari a mantenere, in tutto o in parte, la dotazione di fondo scorta nella propria disponibilita'. A tale scopo, i predetti Organismi inviano al Centro di responsabilita' amministrativa, per il tramite della Direzione di amministrazione, una dichiarazione di esistenza della propria dotazione, evidenziando la giacenza di conto corrente e le partite da pareggiare.

11. In caso di momentanee deficienze di cassa, gli Organismi destinatari che debbono provvedere a pagamenti urgenti o indilazionabili possono chiedere, per il tramite della Direzione di amministrazione, trasferimenti temporanei di risorse da altri Organismi del Ministero della difesa, previa autorizzazione del competente Centro di responsabilita' amministrativa, sentito il corrispondente Organo programmatore.

12. Gli Organismi di cui al comma 11 provvedono alla regolazione dei trasferimenti in occasione della prima reintegrazione utile delle proprie dotazioni. Della restituzione delle somme ricevute danno comunicazione al competente Centro di responsabilita' amministrativa, per il tramite della Direzione di amministrazione, e all'Organo programmatore di riferimento.

13. Con le modalita' previste dall'articolo 446, comma 4, sono emanate le istruzioni di natura tecnico-applicativa per la disciplina delle procedure di gestione e d'impiego delle dotazioni di fondo scorta».

c) l'articolo 513 e' sostituito dal seguente:

«Art. 513 (Fondi permanenti per spese economali). - 1. Per far fronte alle spese di modesta entita' necessarie al funzionamento delle unita', dei reparti, degli uffici, delle officine e degli altri elementi di organizzazione del Ministero della difesa, compresa l'Arma dei carabinieri, dislocati anche all'estero, il responsabile dell'Organismo dotato di autonomia amministrativa autorizza il Capo del servizio amministrativo ad assegnare ai titolari delle predette articolazioni dipendenti un apposito fondo permanente ragguagliato alle necessita' mensili, da trarre dalle disponibilita' della dotazione di fondo scorta di cui agli articoli 508 e 508-bis.

2. Per sopperire alle esigenze di liquidita' delle unita' e dei reparti impiegati all'estero e' consentita l'apertura di uno o piu' conti correnti di appoggio, anche in valuta diversa dall'euro, da alimentare con le risorse di cui al comma 1.

3. Il fondo permanente e' utilizzato dal titolare delle predette articolazioni per la concessione di anticipi al personale, per il pagamento di tasse, oneri e contributi, per la corresponsione di tariffe e corrispettivi, ovvero, a seguito di negoziazione verbale, per l'approvvigionamento di beni e servizi a pronta consegna o a immediata esecuzione, volti al funzionamento delle articolazioni e al mantenimento in efficienza delle attrezzature, dei mezzi e delle infrastrutture, nonche' alla prevenzione degli infortuni.

4. Gli assegnatari dei fondi di cui al comma 1 sono responsabili della legittimita' delle spese effettuate e della

regolarita' e completezza della relativa documentazione. Essi rendono il conto delle somme ricevute e delle spese sostenute all'organismo che ne ha disposto l'assegnazione entro cinque giorni dalla fine di ciascun mese.

5. I fondi permanenti, reintegrati mensilmente sulla scorta del rendiconto, sono restituiti all'Organismo che ne ha disposto l'assegnazione al venir meno dell'esigenza e, in ogni caso, alla fine dell'esercizio finanziario.»

Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dello stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 23 aprile 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Crosetto, Ministro della difesa

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del
Ministero della difesa, n. 2726

Circolare MEF/RGS in data 14 novembre 2018, n. 28.



CIRCOLARE N. 28

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO

UFFICI I-II-XVIII

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

UFFICI XII-XIII

ISPETTORATO GENERALE PER L'INFORMATIZZAZIONE DELLA CONTABILITÀ DI STATO

UFFICIO VII

ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

UFFICIO IX

ISPETTORATO GENERALE PER LA CONTABILITÀ E LA FINANZA PUBBLICA

UFFICI I-IV

ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

UFFICIO X

Alle Amministrazioni centrali
dello StatoAgli Uffici centrali del Bilancio
presso i MinisteriAlle Ragionerie territoriali
dello StatoLORO SEDI

e, p.c.

Alla Corte dei conti
Via Baiamonti, 25
00195 Roma

OGGETTO: Decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116. Prime indicazioni operative in merito alle disposizioni riguardanti le gestioni contabili operanti presso la tesoreria dello Stato o il sistema bancario e postale, nonché in materia di fondi scorta delle amministrazioni dello Stato.

1. Premessa

Con la presente circolare si forniscono prime indicazioni operative per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 10 del decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116, correttivo e integrativo del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 recante "Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato" (nel seguito "decreto correttivo").

In sintesi, i principali contenuti **dell'articolo 6** riguardano:

- a) la riformulazione dell'articolo 44-ter della legge di contabilità e finanza pubblica in materia di **progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria;**
- b) la riformulazione dell'articolo 44-quater della medesima legge in materia di **apertura di nuovi conti bancari e postali per la gestione di risorse statali e di rendicontazione sulle gestioni in essere;**

- c) l'introduzione dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, riguardante la **ricognizione delle gestioni delle amministrazioni statali presso la tesoreria dello Stato ovvero presso il sistema bancario o postale**;
- d) l'introduzione dell'articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante una norma generale sui c.d. **fondi scorta**, istituiti negli stati di previsione dei Ministeri a cui siano attribuite funzioni in materia di difesa nazionale, ordine pubblico e sicurezza e soccorso civile;
- e) la modifica del decreto legislativo 30 giugno 2011, n.123, che introduce alcune specifiche disposizioni in relazione al **controllo degli atti di spesa che interessano i fondi scorta**.

L'articolo 10 reca invece disposizioni transitorie riferite, in particolare, alle spese di necessità e urgenza di competenza delle amministrazioni dotate di fondi scorta e alle risorse destinate dal Ministero per i beni e le attività culturali alla messa in sicurezza del patrimonio culturale in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Nei paragrafi successivi saranno descritte in dettaglio le misure del decreto correttivo e fornite prime indicazioni operative alle amministrazioni interessate.

2. La riformulazione dell'articolo 44-ter della legge di contabilità e finanza pubblica (articolo 6, comma 1)

2.1 La modalità di gestione dopo la riconduzione in bilancio delle gestioni di tesoreria (lett. a, punto 1)

La disposizione è in linea con quanto già stabilito in materia nell'articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2017, con il quale sono state individuate le gestioni di tesoreria oggetto di riconduzione al bilancio e stabilite le relative modalità operative. In particolare, si prevede che le amministrazioni dello Stato possano stabilire che, alla chiusura delle contabilità speciali o dei conti di tesoreria, la gestione prosegua, non più tramite funzionario delegato di contabilità ordinaria, ma direttamente tramite ordinativi primari di spesa a valere su apposito capitolo del bilancio dello Stato: ciò potrà avvenire con la modalità della spesa diretta dell'amministrazione centrale oppure mediante decentramento agli Uffici periferici, ai sensi dell'articolo 34-quater della legge 31 dicembre 2009, n.196 (che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2019, con contestuale abrogazione della legge 17 agosto 1960, n. 908, attualmente vigente).

Tale circostanza dovrà essere segnalata al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nella comunicazione da inviarsi, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del citato DPCM del 2017, almeno trenta giorni prima della data prevista per la riconduzione al regime di contabilità ordinaria. Si tratta della comunicazione con la quale, in particolare, l'amministrazione propone un piano finanziario degli impegni e dei pagamenti ai fini dell'assegnazione in bilancio, anche secondo un profilo pluriennale, delle risorse eventualmente giacenti nei conti alla data di chiusura degli stessi.

Si precisa che eventuali pignoramenti o mancati reintegri di anticipazioni effettuate nel corso degli anni sulle contabilità speciali o sulle gestioni di tesoreria da ricondurre in contabilità ordinaria ai sensi dell'articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2017, non costituiscono motivo ostativo alla chiusura delle stesse né alla successiva rendicontazione.

Al riguardo si rammenta l'obbligo di rendicontazione, in ogni caso, delle gestioni oggetto di chiusura e di riconduzione al regime di contabilità ordinaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, ribadito dall'articolo 4 del DPCM in parola.

2.2 La riassegnazione degli introiti delle amministrazioni a decorrere dalla data di chiusura delle gestioni di tesoreria (lett. a), punti 2 e 3, primo periodo)

Con tale disposizione si individua la modalità con la quale, una volta avvenuta la riconduzione al bilancio, le amministrazioni potranno disporre delle risorse provenienti da soggetti terzi e che, allo stato attuale, sono versate dagli stessi soggetti sui conti di tesoreria oggetto di chiusura.

In particolare, la disposizione prevede che dette somme siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate negli stati di previsione dei Ministeri interessati.

Già l'articolo 18, comma 34, della legge di bilancio per il 2018 (legge 205/2017), aveva introdotto una analoga disposizione per i conti oggetto di chiusura al 31 dicembre 2017 ai sensi dell'articolo 44-ter della legge n.196 del 2009. L'inserimento nel decreto legislativo correttivo costituisce l'estensione di tale disciplina ai conti che saranno chiusi successivamente a tale data. E' inoltre introdotta, rispetto alla norma della citata legge di bilancio, una distinzione che riguarda le modalità della messa a disposizione delle risorse nel caso in cui le stesse provengano dall'Unione Europea (fanno eccezione i rimborsi di missione e gli emolumenti in favore del personale aventi tale provenienza, per i quali si applica la medesima disciplina relativa alle risorse provenienti da altri soggetti).

Con riferimento alle risorse non provenienti dall'Unione europea, le amministrazioni dovranno valutare la sussistenza di situazioni di natura ricorrente nelle quali, allo stato attuale, soggetti terzi (il decreto fa riferimento a amministrazioni pubbliche, enti, organismi pubblici e privati) versino a qualsiasi titolo somme sulle gestioni di tesoreria in chiusura. Considerato infatti che, con il venir meno dei conti di tesoreria, tali versamenti dovranno essere effettuati all'entrata del bilancio dello Stato, le amministrazioni devono valutare l'opportunità di istituire appositi capitoli/articoli di entrata su cui acquisire tali somme ai fini della successiva riassegnazione alla spesa. Come rilevato, il versamento all'entrata del bilancio dello Stato si applica anche ai rimborsi di missione ed agli emolumenti in favore del personale provenienti dall'Unione Europea, che pertanto, a differenza delle altre somme erogate dalle istituzioni comunitarie, non saranno oggetto di versamento sull'apposito conto corrente di tesoreria n. 23211 intestato al Ministero dell'economia e delle finanze.

L'istituzione di nuove unità elementari di bilancio in entrata non dovrà invece essere operata nel caso di versamenti occasionali, potendo in tal caso avvalersi dei capitoli per entrate eventuali e diverse (sul

pertinente articolo dedicato alla riassegnazione) già istituiti con riferimento a ciascun ministero nello stato di previsione dell'entrata.

Si segnala che le amministrazioni dotate di fondi scorta che, ai sensi dell'articolo 10 del decreto correttivo, richiederanno l'apertura di una contabilità speciale transitoria per il 2019 non potranno avvalersi della stessa per l'acquisizione delle entrate da soggetti terzi, essendo tale contabilità speciale destinata unicamente alla gestione delle spese fronteggiabili con il fondo scorta: pertanto dette entrate dovranno essere oggetto di versamento all'entrata del bilancio dello Stato già dal 2019. Resta inteso che, qualora nel medesimo anno la riassegnazione avvenga in favore di capitoli dello stato di previsione dell'amministrazione interessata relativi a spese fronteggiabili con il fondo scorta, le relative somme potranno essere oggetto di accredito sulla contabilità speciale transitoria, secondo le modalità indicate all'articolo 10 del decreto correttivo.

Con riferimento alle somme provenienti dall'Unione Europea, si fa presente che, in base a quanto previsto dall'articolo 5, della legge n. 183/1987, le somme erogate dalle istituzioni delle Comunità europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia devono essere versate sul predetto conto n. 23211. Le risorse così acquisite potranno essere gestite dalle Amministrazioni titolari attraverso le contabilità speciali appositamente attivate, ovvero, in casi eccezionali, utilizzando il medesimo conto n.23211. Ciò stante le Amministrazioni che beneficiano di contributi comunitari, qualunque sia la fonte di provenienza, devono richiedere al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'unione europea (IGRUE), Ufficio IX, il rilascio di apposita scheda di identificazione finanziaria (*identification form*) contenente gli estremi del predetto conto di tesoreria.

2.3 La possibilità di ricorrere ad anticipazioni di tesoreria nel primo esercizio successivo alla chiusura (lett. a), punto 3, secondo periodo)

La disposizione è volta ad assicurare la continuità operativa delle gestioni transitate al regime di contabilità ordinaria, con la possibilità di ricorrere ad anticipazioni di tesoreria, limitatamente al primo esercizio successivo alla chiusura delle relative contabilità speciali, per superare eventuali criticità che potrebbero emergere in sede di prima attuazione.

A questo proposito, si reputa opportuno segnalare che il ricorso all'anticipazione deve essere adeguatamente motivato, dimostrando che il mancato/ritardato stanziamento delle somme da assegnare sui pertinenti capitoli di spesa non consente di far fronte agli obblighi di pagamento nei tempi dovuti, che gli stessi pagamenti rivestono carattere di urgenza e non possono essere subordinati al completamento delle procedure di variazione del bilancio.

Sotto il profilo operativo, la richiesta di anticipazione va presentata al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGEPa, Ufficio XI, per il tramite del competente Ufficio centrale del bilancio, a cura dell'amministrazione titolare della spesa. Nel caso in cui i pagamenti debbano essere effettuati improrogabilmente a una specifica data di scadenza, la relativa richiesta va presentata almeno con dieci giorni

lavorativi di anticipo. La regolazione dell'anticipazione dovrà essere disposta non appena saranno stati resi disponibili i fondi sul pertinente capitolo di spesa.

2.4 L'estensione ai conti correnti di tesoreria centrale delle eccezioni al divieto di apertura di nuovi conti previste per le contabilità speciali (lett. b)

La disposizione di cui al comma 1, lettera b, è volta a precisare che il comma 8 dell'articolo 44-ter della legge 196/2009 si applica anche ai conti correnti di tesoreria centrale e non soltanto alle contabilità speciali.

Il predetto comma, nella versione vigente, contiene il divieto di apertura di nuove contabilità speciali i cui fondi siano costituiti mediante il versamento di somme iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, "fatte salve le esclusioni previste della lettera p) dell'articolo 40, comma 2 della medesima legge n.196". Tale lettera costituisce la parte relativa alla progressiva eliminazione delle gestioni di tesoreria della norma di delega per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato e include un elenco delle caratteristiche tali da determinare l'esclusione di talune gestioni dal processo di eliminazione e quindi il mantenimento in essere delle stesse. In dettaglio, tali esclusioni riguardano la gestione relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché le gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, le gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, i programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, i casi di urgenza e necessità.

Tali caratteristiche sono state richiamate dal decreto legislativo n.90 del 2016 come motivi di esclusione anche per quanto concerne il divieto di apertura di nuove gestioni, individuando, come ambito di applicazione, le sole contabilità speciali.

La modifica introdotta dal decreto correttivo estende pertanto il divieto di apertura, e contestualmente le relative esclusioni, ai conti correnti di tesoreria centrale.

2.5 La possibilità per le amministrazioni dello Stato di nominare funzionari delegati i dipendenti dei soggetti gestori degli interventi, ove si tratti di società in house o a controllo statale. (lett. b)

La chiusura di conti di tesoreria relativi ad interventi statali la cui gestione è affidata a soggetti esterni, generalmente in base ad atti convenzionali, pone il tema della prosecuzione delle attività operative, e in particolare quella dell'erogazione di somme alla platea dei beneficiari di ciascun intervento, una volta avvenuta la riconduzione in bilancio. In base alla legislazione previgente, in particolare all'articolo 9, comma 1, del D.P.R. 367/1994, l'accreditamento di somme poteva avvenire in favore di funzionari delegati della medesima o di altra amministrazione. Dalla riconduzione in bilancio delle predette gestioni può conseguire pertanto, soprattutto nel caso in cui gli interventi comportino l'emissione di un numero rilevante di disposizioni di pagamento (caso che di solito induce l'amministrazione ad avvalersi di gestori esterni), un aggravio gestionale non trascurabile in capo ai funzionari delegati o agli ordinatori di spesa appartenenti all'amministrazione statale. In tale ottica, la lettera b) del comma 1 ha previsto che la nomina a funzionario delegato possa essere conferita dall'amministrazione anche a un dipendente del soggetto gestore.

Il legislatore ha inteso limitare tale facoltà ai soli casi in cui il soggetto gestore sia una società in house oppure una società a controllo statale, su cui cioè le amministrazioni dello Stato esercitano i poteri di controllo cui all'articolo 2, comma 1, lett. b, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175¹. Resta pertanto l'obbligo di individuare funzionari delegati della propria o di altra amministrazione nel caso in cui il soggetto gestore non rientri nelle condizioni sopra illustrate (ad esempio nel caso di gestione affidata a istituti finanziari privati).

Sul piano operativo, l'amministrazione delegante avrà cura di garantire ai predetti funzionari delegati, anche appartenenti a soggetti gestori esterni, l'accesso al sito Sicoge mediante la propria connessione alla Infranet del Sistema Pubblico di Connettività (SPC), ponendo in atto tutti gli interventi tecnici necessari per far accedere tali soggetti alla propria rete.

3. La riformulazione dell'articolo 44-quater della legge di contabilità e finanza pubblica (articolo 6, comma 2)

La riformulazione dell'articolo 44-quater relativo alle gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale nasce dall'esigenza di meglio calibrare il quadro normativo di riferimento delle predette gestioni.

In particolare, per quanto riguarda l'autorizzazione amministrativa all'apertura di un conto, rilasciata a cura di questo Dipartimento, sono stati individuati alcuni nuovi parametri che ne costituiscono il perimetro oggettivo e che si aggiungono a quelli previsti dal 44-quater, nella versione previgente, come introdotta dalla legge n. 163 del 2016. L'autorizzazione di questo Dipartimento, continua a essere necessaria, nel caso in cui ciò non sia previsto da norma di legge o da disposizione regolamentare, solo per la raccolta e gestione di versamenti a favore del bilancio dello Stato e per la gestione di specifici interventi di spesa². A questo requisito di base se ne aggiungono uno di carattere temporale (l'autorizzazione alla gestione su conto bancario/postale è concessa per il tempo strettamente necessario) che impone la chiusura del conto una volta sia esaurita la motivazione che ne ha consentito l'apertura ed un altro di carattere operativo, dove l'autorizzazione è concessa ove sia verificata l'impossibilità di utilizzare le ordinarie procedure di pagamento e riscossione³ previste dall'ordinamento contabile, sia in termini generali che con specifico riferimento a quello dell'Amministrazione richiedente.

Si richiama l'attenzione sugli obblighi di comunicazione trimestrale al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, previsti dal comma 5 dell'articolo 44-quater.

¹ L'articolo 2, comma 1, del Decreto legislativo n.175 del 2016 definisce «controllo» la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;

² Rimangono quindi esclusi i conti aperti per la gestione di fondi estranei alla gestione del bilancio statale (es. il fondo detenuti sul quale sono depositate risorse dei detenuti a cui andranno restituite all'uscita dal carcere).

³ Si fa riferimento per esempio alle procedure di versamento al bilancio dello Stato tramite bonifico, ai sensi del D.M. 293/2006 e alle potenzialità della Piattaforma PagoPA, che rendono in molti casi superato o superabile il ricorso al conto bancario/postale per la riscossione di specifiche entrate.

In dettaglio, tali obblighi, inizialmente posti a carico delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, titolari di conti presso il sistema bancario e postale per la gestione di risorse provenienti dal bilancio dello Stato o destinati ad affluire all'entrata dello stesso, sono stati estesi a tutti i soggetti titolari di conti aperti presso il sistema bancario o postale sui quali sono depositate risorse assegnate per la gestione di specifici interventi svolti per conto di amministrazioni dello Stato.

Per l'acquisizione dei dati è in corso di realizzazione un apposito portale che permetterà l'inserimento diretto dei dati da parte delle Amministrazioni centrali e di quelle periferiche. Una successiva circolare fornirà indicazioni al riguardo.

4. La ricognizione delle gestioni delle amministrazioni statali presso la tesoreria dello Stato ovvero presso il sistema bancario o postale (articolo 6, comma 3)

La disposizione prevede che, a decorrere dal 2019, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, effettui, con cadenza triennale, una ricognizione delle gestioni operate su conti aperti presso la tesoreria dello Stato ovvero su conti correnti bancari o postali, i cui fondi siano stati costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato. Le gestioni oggetto della ricognizione sono quelle realizzate direttamente dalle amministrazioni dello Stato titolari oppure mediante avvalimento di soggetti terzi. All'esito della ricognizione triennale, entro il 30 giugno di ciascun anno, saranno individuate le gestioni da ricondurre alle ordinarie procedure di bilancio e la data in cui è effettuata la riconduzione. I commi da 3 a 6 individuano le modalità operative della predetta riconduzione, riprendendo in larga misura la disciplina dettata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2017 per le gestioni di tesoreria oggetto di chiusura ai sensi dell'articolo 44-ter della legge n.196 del 2009.

Con una o più circolari di questo Dipartimento, che saranno emanate più a ridosso dello svolgimento della ricognizione, potranno essere fornite indicazioni puntuali sulle modalità e sugli effetti della stessa.

5. Fondi scorta (articolo 6, commi 4 e 5)

Il decreto legislativo n.116 introduce nel decreto legislativo n. 90 del 2016 una norma generale sul funzionamento dei cosiddetti fondi scorta, ossia dei fondi di bilancio, istituiti negli stati di previsione dei Ministeri a cui siano attribuite funzioni in materia di difesa nazionale, ordine pubblico e sicurezza e soccorso civile, finalizzati a soddisfare le esigenze inderogabili nonché ad assicurare la continuità nella gestione delle strutture centrali e periferiche operanti nell'ambito di tali funzioni. La norma introduce una disciplina comune, applicabile alla totalità dei fondi scorta, nel momento in cui, per molte delle amministrazioni dotate di tali fondi, si sta per realizzare la chiusura delle gestioni di tesoreria e la riconduzione al regime di contabilità ordinaria. Con limitate eccezioni, infatti, i fondi scorta sono stati finora gestiti con meccanismi basati sulla presenza di una contabilità speciale. La nuova disciplina contiene diverse previsioni attualmente riportate nei regolamenti di organizzazione e contabilità delle amministrazioni interessate (regolamenti che, come si vedrà più dettagliatamente in seguito, le amministrazioni dovranno adeguare per tenere conto delle nuove modalità operative conseguenti, in particolare, alla chiusura dei conti di tesoreria), adattando tali

previsioni, ove necessario, al venir meno delle gestioni di tesoreria. Va infatti rilevato che l'articolo in esame entrerà in vigore il 1° gennaio 2019, contestualmente alla riconduzione al bilancio delle gestioni attualmente svolte tramite conti aperti presso la tesoreria dello Stato.

Il nuovo articolo 7-ter del decreto legislativo n. 90/2016 definisce le principali caratteristiche dei fondi scorta e, in particolare, ne indica la finalità, la modalità di utilizzo delle risorse, la natura degli ordini di pagamento per l'alimentazione dal bilancio, le tipologie di spese non ammissibili, i meccanismi contabili e finanziari, le modalità del controllo e i connessi profili di responsabilità. Nel seguito si espongono in dettaglio tali caratteristiche e si forniscono alcune indicazioni operative per l'attuazione della nuova disciplina.

5.1. Le finalità del fondo scorta

I fondi scorta sono istituiti per sopperire alle momentanee deficienze di cassa ed alle speciali esigenze previste dai regolamenti delle amministrazioni interessate. Con la locuzione "speciali esigenze" si fa riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ai casi in cui un'amministrazione, in base al proprio regolamento, svolge attività in favore di altre amministrazioni o effettua pagamenti per conto di altri soggetti, anticipando risorse che saranno successivamente reintegrate all'atto del pagamento del servizio o del rimborso da parte dell'altra amministrazione: in tali situazioni, non riguardanti spese di competenza dell'amministrazione da sistemare a valere sui pertinenti capitoli del proprio stato di previsione, il ricorso al fondo scorta non è associabile ad una momentanea indisponibilità di cassa.

5.2. La modalità di utilizzo delle risorse del fondo scorta

Il fondo scorta opera essenzialmente con la modalità dell'anticipazione di risorse la cui sistemazione avviene in una fase successiva a valere sulle dotazioni delle pertinenti unità elementari del bilancio dello Stato (sia direttamente che, come rilevato in precedenza, mediante riassegnazione alla spesa delle somme provenienti da versamenti all'entrata del bilancio dello Stato effettuati da soggetti terzi). E' importante richiamare quanto stabilito al comma 1, ossia che l'anticipazione a carico del fondo scorta può avvenire solo a condizione che ne sia accertata la relativa legittimazione e che siano individuate le modalità di copertura finanziaria per la successiva imputazione a bilancio e, comunque, per il pareggio della partita. Ciò al fine di evitare deficit strutturali nella gestione del fondo scorta che si generano allorché i pertinenti capitoli di bilancio non presentano una dotazione finanziaria tale da consentire la sistemazione delle anticipazioni effettuate a valere sulle risorse di tale fondo.

Sarà cura dell'Amministrazione titolare del fondo scorta verificare il rispetto delle condizioni sopra richiamate per l'utilizzo dell'anticipazione.

5.3. Gli ordinativi di pagamento per l'alimentazione del fondo scorta

Il comma 2 dell'articolo 7-ter del decreto legislativo n.90/2016 stabilisce che le risorse allocate sui capitoli del fondo scorta siano ripartite tra le strutture centrali e periferiche beneficiarie mediante ordinativi

primari di spesa emessi direttamente in favore delle stesse. Pertanto, tenuto conto dell'autorizzazione all'apertura di conti correnti postali o bancari intestati alle predette strutture, contenuta nel successivo comma 6, le somme di cui sopra sono trasferite su tali conti correnti mediante l'emissione di mandati informatici. Gli ordini di pagare (OP) potranno essere emessi dall'amministrazione centrale ovvero dagli uffici periferici, nell'ipotesi di decentramento della spesa ai sensi dell'articolo 34-quater della legge 31 dicembre 2009, n.196. Laddove le strutture beneficiarie del fondo scorta non siano equiordinate ma sussistano rapporti gerarchici tra le stesse, gli OP per il trasferimento delle somme potranno essere emessi in favore delle articolazioni collocate ad un livello superiore della struttura organizzativa per il successivo trasferimento, per la quota di competenza, in favore di quelle di livello inferiore.

Gli ordini di pagare in parola, come precisato all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto legislativo n. 123/2011, introdotto dal decreto correttivo in trattazione, sono soggetti al solo controllo preventivo contabile, come previsto dall'articolo 6 del medesimo decreto legislativo n. 123/2011, da espletarsi entro 10 giorni dal ricevimento degli stessi da parte dell'ufficio di controllo.

E' invece esclusa la possibilità di effettuare trasferimenti a valere sui capitoli di fondi scorta mediante ordini di accredito a funzionari delegati di contabilità ordinaria. Ciò in quanto i funzionari delegati sono tenuti ad utilizzare le aperture di credito ricevute per spese da essi direttamente sostenute e non per la mera messa a disposizione di risorse in favore di soggetti sotto-ordinati, non essendo ammissibile operare in sub-delega.

5.4. Le tipologie di spese non ammissibili

In aggiunta a quanto precisato nel paragrafo 5.1 in merito alle condizioni necessarie per ricorrere alle anticipazioni del fondo scorta, il comma 3 individua espressamente talune tipologie di spesa non ammissibili: non possono essere in particolare oggetto di anticipazione a valere sui fondi scorta, le spese, di natura ricorrente e continuativa, relative alle retribuzioni al personale in servizio, ai trattamenti pensionistici o di ausiliaria e all'acquisizione e gestione di beni immobili, intendendosi per tale ultima voce il pagamento di rate di mutuo o di fitti passivi.

5.5. I meccanismi contabili e finanziari dei fondi scorta

I commi da 4 a 7 dell'articolo 7-ter descrivono in maggior dettaglio i meccanismi di funzionamento dei fondi scorta e di registrazione contabile dei relativi flussi.

In particolare, il comma 4, stabilisce che, tenuto conto della natura di mera anticipazione delle risorse erogate dai fondi scorta, nello stato di previsione dell'entrata sia istituita, in corrispondenza a ciascun fondo scorta istituito negli stati di previsione della spesa, un'apposita unità elementare del bilancio con una dotazione di pari importo. Tale circostanza coincide con quanto già avviene allo stato attuale. In sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio 2019-2021, sono stati infatti confermati i capitoli di entrata già esistenti.

Il comma 5 introduce una facoltà per le amministrazioni dotate di fondo scorta volta a garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni in fase di passaggio tra due esercizi finanziari. Come già previsto da alcuni regolamenti delle amministrazioni interessate, si stabilisce che le somme che, al termine dell'esercizio finanziario, dovrebbero essere versate dalle strutture beneficiarie del fondo scorta all'entrata del bilancio dello Stato a chiusura della gestione dell'esercizio, permangano invece, in tutto o in parte, nella disponibilità delle stesse, a titolo di dotazione per il nuovo esercizio (fa eccezione il caso di riduzione dello stanziamento complessivo dei capitoli di fondo scorta, nel quale l'importo della riduzione deve essere versato all'entrata del bilancio dello Stato, non potendo permanere nella disponibilità delle strutture). Laddove l'amministrazione usufruisca di tale facoltà, all'inizio del nuovo esercizio finanziario, un importo corrispondente alle somme rimaste nelle disponibilità delle strutture è oggetto di versamento diretto dal capitolo di fondo scorta a quello corrispondente di entrata, realizzando una mera sistemazione contabile. La disposizione prevede altresì che delle somme rimaste a fine esercizio nella disponibilità delle strutture sia tenuta evidenza contabile da parte delle amministrazioni interessate (tale registrazione, riguardando rapporti interni alle amministrazioni, dovrà avvenire sui sistemi informativi delle stesse) e che, con cadenza annuale, ciascuna amministrazione pubblichi sul proprio sito istituzionale una relazione sui fondi scorta istituiti nel rispettivo stato di previsione.

Come già rilevato, il comma 6 autorizza l'apertura di conti correnti bancari e postali intestati alle strutture beneficiarie di risorse del fondo scorta. Conseguentemente, ai sensi dell'articolo 44-quater della legge 196/2009, in presenza di una apposita previsione normativa, per l'apertura di tali conti non è necessario richiedere alcuna autorizzazione al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Il comma 7, infine, riprendendo anche in questo caso disposizioni già contenute nei regolamenti di organizzazione e contabilità delle amministrazioni dotate di fondi scorta, disciplina i trasferimenti temporanei di risorse tra strutture della medesima amministrazione, effettuati al fine di sopperire ad indilazionabili esigenze finanziarie manifestatesi in capo a talune di esse. E' altresì stabilito che la regolazione di tali trasferimenti di risorse debba avvenire in occasione della prima somministrazione utile di nuove disponibilità, secondo modalità definite nei regolamenti delle amministrazioni.

5.6. Le modalità del controllo sugli ordinativi di spesa del fondo scorta e i connessi profili di responsabilità

Il comma 4 dell'articolo 6 del decreto correttivo in trattazione interviene in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile, introducendo nel decreto legislativo 30 giugno 2011, n.123 alcune specifiche disposizioni riferite al controllo degli atti di spesa che interessano i fondi scorta, non contemplate espressamente dal predetto decreto legislativo.

Giova preliminarmente precisare che, per effetto delle nuove disposizioni di legge in materia di fondo scorta, l'obbligo di rendicontazione della spesa per il reintegro delle disponibilità delle strutture operative beneficiarie delle anticipazioni del fondo scorta è posto in capo ai funzionari delegati, individuati secondo i

regolamenti di organizzazione e contabilità di ciascuna amministrazione. Tale rendicontazione dovrà essere resa dagli stessi con riferimento agli ordini di accreditamento (OA) ricevuti a valere sulle pertinenti unità elementari di bilancio e utilizzati, mediante l'emissione di ordinativi secondari, per il reintegro del fondo scorta. Non è pertanto prevista una rendicontazione autonoma da parte dei titolari delle predette strutture operative relativamente alle spese effettuate a valere sulle dotazioni di fondo scorta di propria competenza, salvo ovviamente che non rivestano essi stessi il ruolo di funzionari delegati (nel qual caso sarebbero tenuti alla rendicontazione relativamente agli OA ricevuti).

La rendicontazione viene resa dai funzionari delegati con la modalità del consolidamento di tutti i dati relativi alle spese effettuate delle strutture operative beneficiarie delle anticipazioni del fondo scorta. A questi fini le strutture operative trasferiranno al funzionario delegato tutta la documentazione giustificativa delle spese effettuate, per essere inserita nella rendicontazione unica introdotta dalla legge. Si precisa che tale modalità di rendicontazione "consolidata" trova applicazione esclusivamente per la gestione delle risorse relative al reintegro delle disponibilità originariamente provenienti dal fondo scorta, essendo prevista da una disposizione di carattere speciale, non estensibile in via analogica ad altre fattispecie di spesa delegata.

Ovviamente, la presentazione di un rendiconto consolidato, formalmente redatto e sottoscritto dal funzionario delegato, non incide sulla responsabilità per le singole gestioni, che rimane in capo ai titolari delle strutture operative che ricevono le anticipazioni di fondo scorta; un'ipotesi di responsabilità diretta del funzionario delegato sarà ravvisabile solo laddove quest'ultimo, oltre a trasferire i fondi in anticipazione alle strutture subordinate, abbia gestito direttamente parte di risorse di fondo scorta, con ordinativi secondari, alla stregua di ogni altro funzionario delegato.

Ciò posto, non può non riconoscersi al funzionario delegato un ruolo di coordinamento e vigilanza sulla correttezza delle attività delle strutture operative che gestiscono le anticipazioni di fondo scorta.

La novella ha introdotto, altresì, nell'ambito del decreto legislativo n. 123/2011, una norma procedurale specifica relativa all'ipotesi in cui in sede di controllo dei rendiconti vengano riscontrate irregolarità di carattere amministrativo e contabile, che prevede la formulazione di osservazioni da parte dell'ufficio di controllo ed un termine di trenta giorni entro il quale il funzionario delegato o il responsabile della struttura operativa interessata, per il tramite di questi, possono controdedurre.

Anche in questo caso, trovano applicazione le disposizioni di carattere generale dettate dal decreto legislativo n. 123/2011, in ordine al termine di presentazione del rendiconto, alla dimostrazione dei dati finanziari, nonché alla competenza degli uffici preposti al controllo. Pertanto il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile del rendiconto sarà svolto dall'ufficio territorialmente competente rispetto alla sede di servizio del funzionario delegato, indipendentemente dalla circostanza che nel rendiconto si consolidino spese sostenute da reparti operanti a livello periferico rispetto ad esso. Per i funzionari delegati operanti presso le strutture centrali dei Ministeri, l'ufficio di controllo è l'Ufficio centrale del bilancio.

6. Apertura, in via transitoria per le amministrazioni dotate di fondi scorta, di un'unica contabilità speciale per ciascun ministero per la gestione del fondo scorta (articolo 10, capoverso "articolo 11-bis", comma 1);

L'articolo 10 del decreto legislativo correttivo detta disposizioni di natura transitoria e, in particolare, introduce l'articolo 11-bis del decreto legislativo n.90 del 2016. Tale articolo, al comma 1, attribuisce alle amministrazioni dotate di fondi scorta la facoltà di richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze l'autorizzazione, per la sola durata del primo esercizio successivo alla chiusura delle gestioni di tesoreria (il 2019), l'apertura di un'unica contabilità speciale per ciascun ministero, alimentata esclusivamente dalle risorse destinate alle esigenze fronteggiabili con il fondo scorta o da una quota parte delle stesse, e dai relativi reintegri effettuati a valere sulle pertinenti unità elementari del bilancio. La norma in parola non è volta pertanto a prorogare le attuali contabilità speciali le cui gestioni, con il DPCM 8 febbraio 2017 e il successivo decreto ministeriale di posticipo del termine per la chiusura⁴, sono state destinate alla riconduzione in bilancio dal 1° gennaio 2019. Tali gestioni saranno effettivamente chiuse secondo le modalità e nei termini previsti dai predetti decreti. Le amministrazioni che ne faranno richiesta potranno proseguire, per un anno, in via transitoria, la gestione in tesoreria avvalendosi di una contabilità speciale unica per ciascun ministero (d'ora in avanti "CS unica"), di nuova apertura. In considerazione della discontinuità tra le caratteristiche delle attuali contabilità speciali e quelle della CS unica, anche nei casi in cui l'amministrazione operi già attualmente a valere su una sola contabilità speciale (è il caso della Guardia di Finanza), si provvederà alla chiusura dell'attuale CS e all'apertura della nuova CS transitoria.

Considerato quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del citato DPCM, alle gestioni di tesoreria in chiusura si applicano le disposizioni di cui all'articolo 61, commi 1 e 2, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Tali disposizioni prevedono la possibilità, dopo la chiusura dell'esercizio finanziario, di effettuare pagamenti riferiti all'esercizio scaduto e di presentare il relativo rendiconto suppletivo nel corso dell'esercizio successivo.

Lo stesso comma 2 chiarisce altresì che le somme non erogate alla chiusura del rendiconto suppletivo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto. Considerato che allo stato attuale, alla chiusura del rendiconto suppletivo, le relative somme, che rappresentano nella sostanza economie della gestione annuale della contabilità speciale, sono annualmente versate dalle amministrazioni all'entrata del bilancio dello Stato per restarvi acquisite, non ricorrono, nei casi in trattazione, i presupposti per una nuova assegnazione in spesa di tali somme (in particolare, a fronte di tali economie non può sussistere un piano finanziario degli impegni e dei pagamenti, che costituisce la base per una eventuale assegnazione). Anche per l'anno di chiusura delle contabilità speciali, le somme eventualmente residue al termine del periodo suppletivo saranno pertanto di norma acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Casi specifici di disponibilità giacenti sulle contabilità speciali al momento della chiusura, alle quali l'amministrazione possa associare un piano finanziario degli

⁴ Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 11 settembre 2017, recante "Posticipo della data entro la quale è operata la riconduzione al regime di contabilità ordinaria o la soppressione in via definitiva delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria."

impegni e dei pagamenti, saranno oggetto della comunicazione da inviarsi al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato almeno trenta giorni prima della data per la riconduzione al regime di contabilità ordinaria indicata nel citato DPCM (non considerando pertanto, in questo caso, il periodo suppletivo) e saranno oggetto di valutazione in tale sede. Per le contabilità speciali in chiusura al prossimo 31 dicembre, la scadenza per l'invio è il 30 novembre 2018.

In considerazione del periodo suppletivo di apertura delle attuali contabilità speciali, vi sarà una fase di coesistenza con la CS unica. In ogni caso, durante tale fase, non potranno essere effettuati trasferimenti di risorse tra le stesse, essendo le relative gestioni riferite a esercizi finanziari differenti e non essendo derogata la disposizione di cui all'articolo 150 delle Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato, approvate con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 marzo 2007⁵.

La richiesta di apertura della CS unica dovrà essere inviata al Ministero dell'economia e finanze entro il 30 novembre 2018.

Le somme che potranno essere gestite sulla CS unica sono quelle iscritte nello stato di previsione dell'amministrazione interessata destinate alle esigenze fronteggiabili con il fondo scorta, secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione e contabilità dell'amministrazione (o una quota parte delle stesse). Tenuto conto che i pagamenti a valere sui capitoli di fondo scorta, come rilevato nel relativo paragrafo, sono effettuati tramite ordinativi diretti in favore delle strutture centrali e periferiche beneficiarie delle relative risorse, e pertanto non transitano per la CS unica, quest'ultima sarà alimentata da ordini di accreditamento in CS a valere sui capitoli/piani gestionali su cui sono appostate risorse destinate alle finalità per le quali l'amministrazione può ricorrere al fondo scorta e saranno utilizzate anche ai fini del successivo reintegro delle disponibilità del medesimo fondo spettanti alle strutture beneficiarie.

Si applicano alla CS unica, per analogia con le contabilità speciali attualmente in essere, le medesime procedure di chiusura, con riferimento al periodo suppletivo e alla predisposizione del relativo rendiconto.

Un'ultima disposizione del comma 2 richiede alle amministrazioni che si avvarranno della CS unica, di individuare un elenco di proprie articolazioni che, già nel periodo di operatività della predetta contabilità speciale unica, effettueranno la gestione delle spese relative al fondo scorta integralmente in regime di contabilità ordinaria. L'elenco deve essere trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato contestualmente alla richiesta di apertura della nuova contabilità speciale o comunque almeno 30 giorni prima del termine previsto dal DPCM per la chiusura delle gestioni esistenti (anche in questo caso il 30 novembre 2018). La disposizione non fornisce indicazioni sulle modalità con cui ciascuna amministrazione debba procedere all'individuazione delle predette articolazioni, ad esempio sul livello a cui le stesse debbano essere collocate nella struttura organizzativa, lasciando pertanto la scelta all'autonomia della stessa. Ciò premesso, giova rilevare che un'applicazione più estesa dell'anticipo

⁵ Articolo 150: "1. Le Tesorerie non possono dar corso ai titoli emessi dai titolari delle contabilità speciali di un'amministrazione statale per il trasferimento dei fondi su altra contabilità speciale della medesima amministrazione, con esclusione di quelli emessi dalle Amministrazioni a ciò autorizzate dalla legge 3 marzo 1960, n. 169, o da altre disposizioni legislative."

della gestione in regime di contabilità ordinaria consentirebbe di definire più puntualmente i vari aspetti operativi (la norma cita il sistema di gestione delle risorse, i flussi finanziari, i soggetti interessati e le connesse responsabilità), in vista del passaggio integrale a tale modalità gestionale.

Per le articolazioni che saranno individuate dalle amministrazioni, la principale differenza rispetto alla gestione tramite la CS unica, consisterà nella modalità con cui saranno rese disponibili le risorse dei pertinenti capitoli di spesa: ciò in quanto, nel caso della gestione in regime di contabilità ordinaria, anziché come ordini di accreditamento in contabilità speciale, si opererà mediante ordini di accreditamento a funzionari delegati di contabilità ordinaria, secondo la disciplina della spesa delegata introdotta dal decreto legislativo n. 29 del 2018⁶. Per le strutture beneficiarie di tali risorse, atteso che le stesse continueranno a ricevere le risorse su conti correnti postali o bancari, non si registreranno, per quanto riguarda la gestione finanziaria delle risorse, sostanziali differenze tra i due regimi.

7. Mantenimento in essere fino al 31 dicembre 2019 di talune contabilità speciali del MIBAC, limitatamente alla gestione delle risorse finalizzate ad interventi connessi ad eventi sismici (articolo 10, capoverso "articolo 11-bis", comma 2);

Il comma 2 dell'articolo 11-bis del decreto legislativo n.90 del 2016 introduce una deroga parziale al processo di chiusura delle contabilità speciali del Ministero dei beni e delle attività culturali previsto dal citato DPCM 8 febbraio 2017, per tenere conto del fatto che quattro contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali sono attualmente utilizzate, in parte, per la gestione di somme destinate alla messa in sicurezza del patrimonio culturale in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Si tratta delle gestioni relative ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, sulle quali sono confluite anche le risorse messe a disposizione dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. In considerazione delle finalità perseguite con tali risorse e della provenienza di una quota delle stesse da un'amministrazione diversa dal Ministero (caratteristiche che richiamano le esclusioni al processo di eliminazione delle gestioni di tesoreria menzionate nel paragrafo 2.4), le predette contabilità speciali sono mantenute in essere per la durata del solo esercizio 2019, al fine di consentire il completamento degli interventi, limitatamente alla gestione delle risorse ad essi finalizzate. Qualora al termine del 2019 residuassero ulteriori interventi da realizzare, la disposizione prevede che le relative risorse siano versate, per il successivo utilizzo, sulla contabilità speciale della Soprintendenza speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016.

Le restanti risorse che risulteranno giacenti sulle contabilità speciali al 31 dicembre 2018 saranno invece oggetto di riconduzione al bilancio, secondo le modalità previste per i conti in chiusura e, pertanto, saranno sottoposte alla medesima procedura, ivi incluso l'invio della comunicazione al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante l'indicazione delle somme da assegnare nello stato di previsione del Ministero, anche su un profilo pluriennale. Come stabilito dal decreto correttivo, tale comunicazione dovrà, in questo caso, contenere la quantificazione, opportunamente documentata, dell'importo da mantenere nelle

⁶ Al riguardo, le prime indicazioni operative sono state fornite da questo Dipartimento con la circolare n.21 del 2018

contabilità speciali in quanto connesso agli interventi nelle aree colpite dal sisma (e, di converso, di quello oggetto di riconduzione al bilancio).

8. *Adeguamento dei regolamenti di organizzazione e contabilità delle amministrazioni dello Stato (articolo 10, capoverso "articolo 11-bis", comma 3).*

Nell'ambito delle disposizioni transitorie, l'articolo 10, comma 3, della novella prevede che le amministrazioni interessate provvedano ad adeguare i propri regolamenti di organizzazione e contabilità alle nuove modalità operative derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali.

Al riguardo, giova precisare che, ricondotte le gestioni alle ordinarie procedure di spesa, non saranno più applicabili le disposizioni riguardanti le contabilità speciali ed il controllo delle stesse, previste dagli speciali ordinamenti di talune amministrazioni.

Tali ordinamenti dovranno essere rivisitati anche alla luce della disciplina in materia di gestione di fondo scorta, di cui si è trattato nel paragrafo 5, che costituisce il nuovo quadro normativo di riferimento delle gestioni relative a tali fondi.

I vigenti regolamenti potranno trovare applicazione, nella fase transitoria, esclusivamente riguardo alla contabilità speciale unica, limitatamente alle fattispecie previste dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116.

Le Amministrazioni centrali dello Stato in indirizzo sono pregate di portare a conoscenza la presente circolare alle proprie articolazioni periferiche.

Il Ragioniere Generale dello Stato